

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

636° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	9
3 ^a - Affari esteri	»	14
4 ^a - Difesa	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	37
10 ^a - Industria	»	46
11 ^a - Lavoro	»	50
12 ^a - Igiene e sanità	»	53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	57

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	3
---	------	---

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag.	61
Riconversione industriale	»	78
Assistenza sociale	»	79

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	87
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	92
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	93
10 ^a - Industria - Pareri	»	96
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri	»	97

CONVOCAZIONI	Pag.	98
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
ELIA

Intervengono il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari e i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)

Mancino ed altri: Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici (543)

Mariotti ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari (869)

Santalco ed altri: Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato (871)

Antoniazzi ed altri: Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (2189)

Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2439)

Sirtori: Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico (2494)

Sirtori: Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato (2495)

ed esame delle connesse petizioni nn. 9, 12, 52, 98, 102, 251, 340, 351 e 353
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il sottosegretario PAVAN precisa che, in relazione agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, gli oneri a regime del

provvedimento ammontano a 3.685 miliardi e non più a 3.500 miliardi, cifra che il Governo si era impegnato a coprire a partire dal 1994. Conseguentemente il Tesoro ha ipotizzato una diversa clausola di copertura attraverso l'adeguamento delle aliquote IVA, per il 50 per cento del totale della spesa, e per la restante parte mediante un innalzamento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti statali e di quelli soggetti ai Fondi pensione INPS e ENPALS. La misura di tali adeguamenti sarà stabilita, anche al fine di omogeneizzare le aliquote contributive tra dipendenti pubblici e privati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 1992. Il Governo ritiene poi che l'emendamento introduttivo di un comma 10-bis all'articolo 1, e riguardante la ricomprensione delle cosiddette quote fisse nel calcolo degli aumenti attribuiti per dinamica salariale, comporta un onere variabile nel corso degli anni dai 100 ai 300 miliardi per la sola parte privata. Non è possibile pertanto fornire, allo stato attuale, una adeguata copertura della maggiore spesa e sarebbe quindi necessario procedere alla soppressione di questo emendamento che, riguardando i soli lavoratori privati, rischia, tra l'altro, di determinare sperequazioni nei confronti dei dipendenti pubblici. Ulteriori modifiche dovrebbero essere introdotte poi agli emendamenti relativi alle Casse autonome onde adeguare diversamente le aliquote contributive e limitare la rivalutazione delle pensioni ai soli trattamenti in corso al 31 dicembre 1986. I dipendenti collocati a riposo dopo tale data infatti hanno già goduto di benefici relativi ad incrementi contrattuali. Egli si dichiara pronto a presentare appositi emendamenti nell'auspicio che essi vengano favorevolmente valutati da parte delle Commissioni riunite.

Il relatore MURMURA ritiene che gli emendamenti già approvati dalle Commissioni riunite siano suscettibili di miglioramenti sotto il profilo tecnico e che a ciò possa essere destinata la fase del coordinamento finale. Egli prende atto della nuova clausola di copertura suggerita dal Tesoro, mentre l'eventuale rinuncia all'emendamento introduttivo del comma 10-bis potrà essere oggetto di valutazione da compiersi nel corso dell'esame in Assemblea. Egli fa presente tuttavia che attraverso una riduzione del tetto massimo fissato per gli aumenti pensionistici si potrebbero reperire ulteriori risorse atte a finanziare gli oneri implicati dal suddetto emendamento. Ricorda inoltre che l'aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale forma oggetto di una specifica iniziativa legislativa da parte del Governo. Egli confida infine che gli emendamenti anticipati dal Sottosegretario possono essere trasmessi alla Commissione bilancio in modo che questa possa pronunciarsi al riguardo, consentendo la rapida definizione del provvedimento.

Il senatore ANTONIAZZI rileva che la nuova clausola di copertura proposta dal Governo appare contraddittoria rispetto alla linea complessiva del provvedimento. In effetti non appare opportuno aumentare le aliquote dovute dai soli dipendenti qualora essi siano soggetti a ritenuta in conto entrata tesoro o iscritti al regime generale

gestito dall'INPS o a quello dell'ENPALS, mentre, per i trattamenti pensionistici a carico delle casse autonome, l'incremento dei contributi grava sia sui lavoratori che sui datori di lavoro. L'omogeneizzazione delle aliquote contributive non trova ragione per essere richiamata in questa sede, giacchè tale misura riguarda la riforma complessiva del sistema pensionistico e la sua introduzione deve essere necessariamente preceduta da un confronto con le parti sociali. Del resto proprio perchè si è ritenuta estranea alla specifica materia della perequazione (e rientrando nell'ambito dell'organica riforma del sistema) è stata esclusa l'ipotesi, pur sostenuta con forza dalla propria parte politica, di aggancio complessivo dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale. Non si comprende poi perchè i provvedimenti di adeguamento delle aliquote debbano essere adottati fin dal 31 dicembre 1992, quando essi sono destinati a coprire oneri che sorgeranno a partire dal 1994. Egli invita comunque il Governo a fornire i dati contabili relativi alle proposte formulate in modo che le Commissioni possano valutarne l'effettiva portata. Egli ribadisce la convinzione che l'introduzione del comma 10-bis non comporti oneri effettivi, giacchè non si sono registrati incrementi per effetto della dinamica salariale in questo periodo: si tratta quindi di una spesa meramente ipotetica. L'emendamento approvato dalle Commissioni riunite costituisce un punto qualificante dell'intero provvedimento e quindi egli invita il Governo a rivedere il proprio atteggiamento su questo punto, anche alla luce della proposta del relatore circa la possibilità che una diversa modulazione del limite fissato agli aumenti pensionistici compensi gli eventuali oneri aggiuntivi recati da tale emendamento. Il senatore Antoniazzi conclude sollecitando un'intesa sulle questioni ancora controverse prima che il provvedimento sia sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario PAVAN fornisce quindi alcuni dati elaborati di intesa fra i Ministeri del tesoro e del lavoro, sulla portata finanziaria degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite. Da tali calcoli non emergono sufficienti risparmi atti a finanziare l'emendamento di cui al comma 10-bis, anche tenendo conto dell'ipotesi suggerita dal relatore. Per quanto riguarda la formulazione della nuova clausola di copertura, l'incremento delle aliquote contributive non può essere fatto gravare sui datori di lavoro giacchè ciò comporterebbe un inevitabile aumento del costo di questo fattore produttivo. Rispondendo quindi ad una richiesta del senatore VECCHI, il sottosegretario Pavan precisa che il Governo non si oppone a considerare una diversa ripartizione tra la quota derivante dall'aumento dell'IVA e quella conseguente all'incremento delle aliquote contributive, qualora le Commissioni riunite avanzino proposte in tal senso. La data del 31 dicembre 1992, relativa all'adozione dei provvedimenti di adeguamento delle aliquote, consente un sufficiente margine di tempo per articolare la manovra in modo che essa possa effettivamente coprire gli oneri decorrenti dal 1994. L'omogeneizzazione delle aliquote contributive tra dipendenti pubblici e privati costituisce inoltre un obiettivo di principio: peraltro, per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori, tale omogeneizzazione è già in corso. Il Sottosegretario fa presente infine che le disponibilità finanziarie per gli incrementi pensionistici potranno essere reperite

anche attraverso forme diverse da quelle indicate: le attuali previsioni costituiscono quindi una sorta di garanzia per gli anni finanziari successivi al 1992.

Il sottosegretario GRIPPO fa presente che la questione affrontata dall'emendamento introduttivo di un comma 10-*bis* all'articolo 1 potrebbe essere superato con la presentazione di un ordine del giorno; il Governo, infatti, ha presentato alla Camera dei deputati un apposito progetto di legge relativo all'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. Quanto invece all'emendamento di copertura suggerito dal Ministero del tesoro, egli ritiene opportuno esprimere a nome del Ministro del lavoro qualche perplessità: il meccanismo in esso contenuto si ripercuote comunque sul costo del lavoro e rischia di contravvenire ad impegni già presi dal Governo in materia. Sarebbe stato forse opportuno prevedere una diversa forma di copertura, ma se tuttavia le Commissioni riunite intendono procedere secondo questa linea non sarà il Ministero del lavoro a ritardare l'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Il presidente ELIA, preso quindi atto della presentazione dei nuovi emendamenti del Governo, illustrati dal sottosegretario Pavan, avverte che essi saranno immediatamente trasmessi alla Commissione bilancio. Sospende quindi la seduta preannunciando che essa sarà ripresa una volta acquisito il relativo parere e comunque compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 18,15.

Il presidente ELIA avverte che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, favorevole subordinatamente all'accoglimento di alcune condizioni ed alla riformulazione della norma di copertura.

Il relatore, senatore MURMURA, considerata la necessità di concludere l'esame del provvedimento, propone di accogliere la norma di copertura così come indicata dalla Commissione bilancio. Quanto all'emendamento introduttivo di un comma 10-*bis* all'articolo 1, di cui la Commissione bilancio chiede la soppressione, egli suggerisce che una soluzione potrà essere trovata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore ANTONIAZZI, in merito al finanziamento dei maggiori oneri previsti per il 1994, conferma quanto già sostenuto nel proprio intervento svolto nella mattinata e ritiene condivisibili le posizioni espresse dai senatori Bollini e Sposetti, riportate nel parere della Commissione bilancio, circa una più equa ripartizione dei contributi previdenziali tra datori di lavoro e lavoratori. Ribadisce inoltre la propria contrarietà a stabilire in questa sede l'omogeneizzazione delle aliquote contributive tra dipendenti pubblici e privati. Quanto all'emendamento aggiuntivo di un comma 10-*bis* all'articolo 1 ne sottolinea la rilevanza in quanto la norma rappresenta solo una parziale riparazione a favore dei destinatari con oneri che, al momento, è difficile determina-

re. Conviene anch'egli sull'opportunità di valutare il parere contrario, espresso al riguardo dalla Commissione bilancio, nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore SARTORI ritiene che sul provvedimento nel suo complesso possa essere espresso un giudizio positivo, pur tenendo conto della scarsità delle risorse finanziarie per esso disponibili. In merito alla nuova norma di copertura ritiene che una soluzione equilibrata potrebbe essere una equa ripartizione dell'onere in ragione di un terzo a carico dei datori di lavoro, un terzo a carico dei lavoratori e un terzo da ricavare con l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Manifesta infine qualche dubbio sul mantenimento dell'emendamento aggiuntivo del comma 10-bis all'articolo 1, norma che, pur condivisibile in linea di principio, rischia di compromettere l'approvazione dell'intero provvedimento. Si dichiara pertanto favorevole ad una sua eventuale soppressione a meno che il Governo suggerisca una diversa modalità di copertura.

Il presidente ELIA avverte però l'accoglimento della clausola di copertura dovrebbe comportare la revisione di quegli emendamenti, pur già approvati, che introducono previsioni non sorrette da adeguati stanziamenti.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il Governo ha manifestato la propria disponibilità a rivedere le previsioni originariamente indicate in accoglimento delle proposte suggerite dalle Commissioni riunite. Egli sottolinea che le esigenze complessive del bilancio dello Stato non consentono al momento di reperire ulteriori stanziamenti per finanziare l'onere derivante dall'emendamento introduttivo del comma 10-bis. Inoltre tale norma rischia di provocare ulteriori sperequazioni giacché per i dipendenti statali non viene prevista l'inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo per l'applicazione degli incrementi relativi alla dinamica salariale. Anche l'eventuale riduzione dell'ammontare massimo degli aumenti pensionistici può determinare disequaglianze fra le varie categorie di lavoratori.

Il senatore ANTONIAZZI precisa che le Commissioni riunite si sono dimostrate consapevoli della necessità di contenere le esigenze perequative entro i limiti imposti dalla situazione della finanza pubblica.

Il senatore VECCHI ritiene che la proposta del senatore Sartori possa ulteriormente incrementare il costo del lavoro. È preferibile invece coprire l'onere finanziario a partire dal 1994 attraverso un incremento dell'imposta sul valore aggiunto nel limite dei due terzi della spesa; l'aumento delle aliquote contributive necessario a finanziare la parte restante della spesa stessa dovrebbe essere ripartito equamente fra i lavoratori e i datori di lavoro, tenendo conto che per questi ultimi operano provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali ed altri benefici.

Dopo un breve dibattito, il presidente ELIA propone di mettere in votazione la clausola di copertura finanziaria nella formulazione suggerita dalla Commissione bilancio e di riservare all'esame dell'Assemblea gli ulteriori emendamenti governativi.

Dopo un ulteriore dibattito, in cui intervengono il senatore ANTONIAZZI e il sottosegretario PAVAN, il relatore MURMURA dà conto di una nuova formulazione dell'articolo 5 relativo alla copertura finanziaria. Secondo tale testo l'onere a regime, con esclusione di quello relativo alle casse autonome di previdenza, è valutato in 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994. All'onere stesso, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico e in quello privato». Agli oneri di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle finanze ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo un intervento del sottosegretario PAVAN (si riserva di precisare ulteriormente l'atteggiamento del Governo nel corso dell'esame in Assemblea), le Commissioni riunite, favorevole il rappresentante del Governo, approvano l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 proposto dal senatore Murmura e gli danno mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2583 e a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo. Lo autorizza altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

323^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino, per il lavoro e la previdenza sociale Bissi e per i trasporti Nepi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore SANTINI, il quale manifesta perplessità sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del provvedimento, pur condividendo l'obiettivo di consentire all'ente Ferrovie dello Stato la partecipazione a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie. Se da un lato appare dunque opportuna l'integrazione della legge n. 210 del 1985, dall'altro tuttavia lo strumento all'uopo più indicato è rappresentato da un'iniziativa legislativa ordinaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, premessa una critica di ordine generale sull'uso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, si sofferma sul provvedimento in esame, rilevandone l'insussistenza delle ragioni di necessità e d'urgenza. Si tratta infatti di una disciplina che prefigura alcune soluzioni contenute nel disegno di legge organico di riforma dell'ente Ferrovie dello Stato che, approvato dal Senato, è ora all'esame della Camera dei deputati. Suscita in particolare perplessità la norma di

cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non sono assolutamente indicati i criteri cui ancorare la discrezionalità del Governo circa la stima dei beni da conferire alle istituende società.

Il senatore MURMURA ritiene a sua volta inesistenti i requisiti di costituzionalità del decreto-legge, pur riconoscendo l'importanza della materia cui esso afferisce.

Il senatore MAFFIOLETTI si dichiara preoccupato per le particolari modalità con cui viene esercitata da parte del Governo la facoltà di cui all'articolo 77 della Costituzione: ultimamente accade che i decreti-legge vengano emanati per superare atteggiamenti di dissenso maturati in Parlamento e che il requisito dell'omogeneità venga alterato attraverso emendamenti che introducono argomenti del tutto estranei al contenuto del provvedimento. Egli suggerisce pertanto che la Commissione, dopo aver esaminato, anche con l'ausilio di un'apposita ricerca, l'andamento del fenomeno, presenti, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, una relazione all'Assemblea.

Il senatore MAZZOLA riconosce che la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria costituisce un obiettivo da perseguire in tempi rapidi, tuttavia egli non ritiene che il decreto-legge in esame sia in grado di affrontare la complessa materia. Data la limitatezza del contenuto, era senz'altro più opportuno ricorrere all'iniziativa legislativa, con l'intesa che essa avrebbe avuto un corso particolarmente sollecito. La Commissione non può esimersi quindi dal richiamare il Governo ad un'utilizzazione del decreto-legge più rispondente alle finalità previste dall'articolo 77 della Costituzione.

Il sottosegretario NEPI, pur comprendendo le ragioni evidenziate dagli intervenuti circa la proliferazione dei provvedimenti d'urgenza, sottolinea tuttavia lo stretto collegamento del decreto-legge in esame con l'avvio della realizzazione del sistema dell'alta velocità, obiettivo questo di particolare rilevanza nella prospettiva comunitaria e dell'equilibrio del mercato interno dei trasporti. Egli ricorda che, del resto, su un altro decreto-legge particolarmente necessario al perseguimento di tale obiettivo, e cioè quello relativo alla costruzione dei sistemi ferroviari passanti, la Commissione si era recentemente espressa in senso favorevole al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità. Ritiene quindi che la costituzione di società miste non possa ulteriormente essere procrastinata, anche perchè numerose opere sono in corso di progettazione e i tempi di attesa della legge di riforma dell'ente Ferrovie dello Stato rischiano di dilazionarsi ulteriormente. Fornite quindi alcune precisazioni in merito alla stima dei beni prevista dal comma 2 dell'articolo 1, il sottosegretario Nepi invita la Commissione ad una approfondita riflessione sulla portata del provvedimento, suggerendo a questo fine anche un breve rinvio.

Il senatore SANTINI, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal sottosegretario Nepi, che comprovano l'indubbia opportunità delle scelte contenute nel provvedimento, conferma però di ritenere in

questo caso improprio il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ribadisce pertanto il suo parere contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il presidente ELIA, richiamate le norme del Regolamento che stabiliscono un termine estremamente breve per l'esame in Commissione dei requisiti di costituzionalità, fa presente che il provvedimento in esame non è di immediata applicabilità giacchè le società miste non saranno costituite prima della sua conversione in legge. Anche per questo motivo appare fortemente dubbia, dal punto di vista costituzionale, la scelta della decretazione d'urgenza in luogo di un'ordinaria iniziativa legislativa.

La Commissione quindi, all'unanimità, dà mandato al relatore Santini di redigere per la Commissione di merito un parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 25.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (2631), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 9^a Commissione)

Introduce l'esame il senatore MURMURA, il quale, dopo aver dato conto delle singole norme del provvedimento d'urgenza, propone l'espressione di un parere favorevole.

Dissentente il senatore GALEOTTI, rilevando che la necessità e l'urgenza del decreto-legge n. 391 derivano dalla mancata tempestiva assunzione, da parte del Governo, delle iniziative conseguenti dalla delibera del CIPE del 28 giugno 1990, che prevedeva la soppressione della Cassa conguaglio zucchero ed il relativo trasferimento delle sue funzioni all'AIMA.

Dopo un intervento del sottosegretario CIMINO (sottolinea la necessità di una rapida conclusione dell'iter di conversione del provvedimento), la Commissione, a maggioranza, dà incarico al relatore Murmura di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 391.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 11^a Commissione)

Il relatore, senatore MURMURA, rileva preliminarmente che il decreto-legge in conversione costituisce la tredicesima reiterazione di

analoghi provvedimenti d'urgenza. Ne illustra quindi il contenuto, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 78 del Regolamento su tutti gli articoli del decreto-legge n. 29, ad eccezione dell'articolo 11. La norma ivi contenuta - prosegue il relatore - prevede, per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, la possibilità di essere inquadrato anche in soprannumero. Nel sottolineare l'esigenza di valutare con la dovuta attenzione le ragioni che potrebbero giustificare ulteriori inquadramenti di personale nei ruoli della Presidenza, il senatore Murmura fa comunque presente che tale previsione non sembra rispondere ai requisiti di necessità e di urgenza.

Concordano i senatori GALEOTTI e GUIZZI (osservano che la norma contenuta nell'articolo 11 è disomogenea nel contenuto rispetto alle altre previsioni del decreto e non risponde, pertanto, ai requisiti richiesti dall' articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988).

Il presidente ELIA, nel convenire con tali valutazioni, richiama altresì le considerazioni emerse in Commissione nel corso del dibattito sulla legge n. 400 a proposito dell'opportunità di evitare l'inquadramento indiscriminato del personale nei ruoli della Presidenza.

Il sottosegretario BISSI, manifestata la sua preoccupazione circa l'iter di conversione del decreto-legge, del quale sottolinea la improcrastinabilità, si rimette alla Commissione per ogni valutazione riguardo all'articolo 11.

Il senatore MAZZOLA, pur riconoscendo la disomogeneità di contenuto dell'articolo 11 rispetto alle norme del decreto-legge n. 29, fa però presente l'urgenza di definire la materia, rilevando che è alla stregua di tale criterio che occorre valutare la norma. Per questi motivi, egli anticipa che voterà a favore della sussistenza dei requisiti costituzionali dell'intero decreto in conversione.

La Commissione, all'unanimità, riconosce dunque la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di tutti gli articoli del decreto-legge n. 29, eccezion fatta per l'articolo 11, sul quale il parere è contrario a maggioranza.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (2640), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 7^a Commissione)

Illustra il provvedimento il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver dato conto delle previsioni in esso contenute, propone l'espressione di un parere favorevole.

Dissente il senatore GALEOTTI, rilevando come, anche nel caso di specie, sarebbe stato possibile disciplinare tali aspetti facendo ricorso a un disegno di legge ordinaria.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi incarico al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 390.

La seduta termina alle ore 17,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

91^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SALVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (2432)**

(Esame)

La relatrice FALCUCCI sottolinea che la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento rilevante - sul quale immagina si vorrà esprimere una valutazione positiva - in quanto esso fissa i principi generali che devono essere alla base degli ordinamenti giuridici degli Stati per la tutela dei minori che la Convenzione prende in considerazione come soggetti giuridici, titolari di precisi diritti.

Dopo aver rilevato che questa concezione rappresenta il filone portante di tutto il documento che, nei suoi primi 45 articoli, affronta tutti i punti fondamentali sui quali si incardina la tutela del fanciullo, la relatrice segnala innanzitutto che l'articolo 18 della Convenzione riguarda il dovere dello Stato di predisporre gli aiuti per le famiglie delle quali viene, quindi, riconosciuto il ruolo nel rapporto con il minore. L'articolo 21 affronta un problema di grande attualità come quello dell'adozione e, in particolare, di quella internazionale che viene considerata come *extrema ratio* nel caso non sia possibile l'affidamento o l'adozione in una famiglia nel Paese d'origine dal quale; comunque il minore verrebbe sradicato. Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla salute del minore mentre gli articoli 26 e 27 riguardano il diritto alla sicurezza sociale.

La relatrice Falcucci, si sofferma poi in particolare sugli articoli da 12 a 17 che affrontano il problema dei diritti della libertà del fanciullo nell'ambito della famiglia e della società nonché una questione di

particolare attualità che è quello del ruolo del *mass media* nei confronti del minore.

Rileva, poi, che gli articoli da 28 a 31 affrontano i problemi dell'istruzione considerata diritto fondamentale del minore; che l'articolo 19 riguarda un altro tema purtroppo di attualità che è quello della tutela dalla violenze anche di natura sessuale, fenomeno che fa registrare una tendenza negativa crescente in molti Paesi; che gli articoli da 32 a 36 riguardano lo sfruttamento economico e quelli da 37 a 40 affrontano la problematica del diritto penale nei confronti dei minori. La relatrice dedica, invece, una particolare attenzione all'articolo 38 che concerne l'età minima per la partecipazione ai conflitti armati che è fissata a 15 anni per la partecipazione diretta alle ostilità. A questo riguardo rileva che la norma la lascia perplessa e le suscita anzi, molto turbamento: la giudica anzi l'unica nota non positiva della Convenzione. Vuole peraltro ricordare che l'articolo 50 prevede la possibilità per ciascuno Stato contraente di proporre emendamenti alla Convenzione e si chiede se non sia possibile che l'Italia predisponga una richiesta di modifica su un articolo che è l'unico sul quale deve esprimere delle riserve: sottopone la questione al Governo per chiedere se non ritenga di poter usufruire immediatamente dopo la ratifica della possibilità offerta dall'articolo 50 per ottenere una riformulazione possibilmente completa o, almeno parziale dell'articolo 38.

Dopo aver ricordato che l'articolo 43 della Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato di controllo, la senatrice Falcucci invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulla ratifica della Convenzione ribadendo la riserva già espressa.

Prende la parola il senatore BOFFA che preannuncia voto favorevole sulla ratifica della Convenzione che è frutto dello sforzo congiunto di movimenti diversi nei vari Paesi e rileva che resta aperto solo il problema dell'adeguamento della nostra legislazione interna ai cardini di questo accordo: su questo punto si riserva di ritornare più ampiamente in Aula.

Il sottosegretario VITALONE, premesso di condividere interamente le valutazioni della senatrice Falcucci anche con riferimento alle obiezioni sull'articolo 38, ritiene doveroso ricordare che la Convenzione ha richiesto una elaborazione lunga e travagliata nell'arco di ben 10 anni e che è già entrata in vigore lo scorso anno essendo stata ratificata dal previsto numero di Paesi che, attualmente, sono già 39. Essa rappresenta indiscutibilmente uno strumento moderno e avanzato soprattutto rispetto ad alcuni ordinamenti e richiederà anche di essere adeguatamente supportata sul piano internazionale dal momento che molti suoi principi sono esposti solo tendenzialmente: a questo fine appare molto importante il Comitato di controllo di cui all'articolo 43.

In relazione alla riserva della relatrice, il sottosegretario Vitalone dichiara la piena adesione del Governo che, una volta ratificata la Convenzione, farà propria tale riserva e presenterà una proposta di modifica che, a suo avviso, dovrebbe avere lo scopo di cancellare addirittura la possibilità di partecipazione dei minori alle operazioni di guerra. Specifica anche alla senatrice Falcucci - che lo interroga al

riguardo - che ciò non significa la volontà del Governo di ratificare con riserva ma rappresenta un impegno politico dello stesso davanti al Parlamento che potrebbe anche essere formalizzato con l'accettazione di un ordine del giorno qualora la relatrice intendesse proporlo in Aula.

La Commissione dà quindi mandato alla senatrice Falcucci di riferire favorevolmente in Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990 (2489)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore ORLANDO il quale premette che il fatto che questo provvedimento arrivi all'esame del Parlamento con undici mesi di ritardo rispetto alla firma dell'accordo rende obsoleta la relazione governativa che lo accompagna e che presenta l'accordo stesso anche come un punto di riferimento per la soluzione del conflitto arabo-israeliano con un *linkage* che egli peraltro giudica esagerato. Deve comunque insistere sulla circostanza che oggettivamente la nostra partecipazione alla MFO si è rivelata molto utile per quanto riguarda i rapporti tra Egitto e Israele e si sofferma, quindi, a ricordare quanto previsto dall'articolo 15 degli accordi di Camp David e il compito assegnato all'Italia dall'allegato 1 all'accordo medesimo, un compito che le nostre unità hanno svolto - come sottolineato dallo stesso Direttore generale della Forza - con grande professionalità e serietà. Anche per questo motivo egli ritiene che, come già fatto ripetutamente nel passato, l'accordo possa essere considerato valido e ratificato per consentire la continuazione di un compito che si svolge sotto la piena giurisdizione dell'ONU.

Il senatore PIERALLI vuole amichevolmente precisare al senatore Orlando - che ha ricordato le ripetute approvazioni del passato - che l'atteggiamento della sua parte politica è stato inizialmente contrario alla MFO e che poi successivamente ci sono state sempre astensioni fino a due anni; fa quando i senatori comunisti, per bocca del senatore Serri, hanno espresso voto favorevole ponendo giustamente l'accento fra l'accordo e l'evolversi della situazione israelo-palestinese per la quale sembravano aprirsi degli spiragli. Oggi egli deve dichiarare l'astensione dei senatori del suo Gruppo anche in relazione all'attuale politica medio-orientale del Governo che essi giudicano non convincente.

Il relatore ORLANDO si dice sorpreso e rammaricato delle parole del senatore Pieralli e sottolinea che, pure essendo egli convinto che non c'è un *linkage* diretto tra la MFO e la questione israelo-palestinese, è innegabile che oggettivamente la presenza di una forza dell'ONU ha agito come elemento di stabilizzazione nell'area.

Il sottosegretario VITALONE ritiene giusto riconoscere che il sopravanzare degli avvenimenti in medio-oriente conferma il rilievo del senatore Orlando su un certo «ingiallimento» della relazione governativa che sta, però, a significare che sono anzi moltiplicate le ragioni che militano per il mantenimento della Forza che ha un ruolo molto importante di stabilizzazione. Per questo egli prega il senatore Pieralli di rimeditare la sua scelta in considerazione dell'opportunità di trasmettere, con un voto unanime del Parlamento, un segnale di speranza e una indicazione di possibile soluzione per l'area del Golfo dove occorre ridisegnare un sistema di garanzie che eviti per il futuro quanto sta drammaticamente accadendo in questi giorni.

Il senatore PIERALLI interviene di nuovo brevemente per rilevare di non aver smentito le motivazioni che due anni fa avevano condotto al voto positivo e per sottolineare che comunque anche la MFO non è una vera emanazione dell'ONU. Comunque l'astensione non è un voto contrario e vuole essere insieme una critica e uno stimolo al Governo per l'azione da svolgere in futuro anche per la soluzione del problema palestinese pur essendo egli convinto che la partecipazione attiva dell'Italia alle operazioni belliche rende difficile che essa possa usufruire di quello stesso apprezzamento generale del mondo arabo di cui ha goduto fino ad un recente passato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2490)

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore GEROSA sottolinea che lo scopo dell'accordo in oggetto è quello di contribuire al consolidamento delle istituzioni democratiche e al processo sociale e che esso è volto ad intensificare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi e, tra l'altro, a conferire un ruolo importante alla cooperazione bilaterale che, in tempi brevissimi, deve identificare le iniziative da realizzare con gli strumenti dei doni e dei crediti di aiuto.

Dopo aver rilevato che lo strumento rappresenta uno sforzo ingente e complesso anche se da solo non sufficiente a risolvere i molteplici problemi del Brasile, il relatore ne segnala la grande utilità alla Commissione chiedendole di esprimersi in senso favorevole.

Il sottosegretario VITALONE si associa alle parole del relatore e la Commissione dà, quindi, mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente in Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROSATI avanza la richiesta che il Governo riferisca alla Commissione in ordine alla natura e alla portata delle anticipazioni

fornite dalla stampa sulla CSCM. Il Governo dovrebbe anche fare comunicazioni sulla situazione in Lituania in quanto problema della «casa comune» nell'ambito della CSCE.

Il presidente ACHILLI informa la Commissione di aver già acquisito una disponibilità di massima del ministro De Michelis a venire in Commissione presumibilmente mercoledì 13 a riferire su temi ancora da definire.

Il presidente SALVI sottolinea l'opportunità che il Ministro riferisca anche sul tema delle ONG che stanno per essere praticamente distrutte.

Il senatore COLOMBO ricorda che il Consiglio d'Europa ha condotto un lungo dibattito la scorsa settimana sui Paesi baltici e deciso l'invio *in loco* di una sua delegazione e rileva che sarebbe importante per la Commissione conoscere gli intenti del nostro Governo al riguardo. L'oratore sottolinea poi il problema della Somalia sul quale il Governo dovrebbe informare il Parlamento tanto più che esso ha sempre avuto nei riguardi di quel Paese una particolare e anche doverosa attenzione.

Il senatore BOFFA si associa alle richieste sui vari temi sollevati ma sottolinea la priorità di quello concernente la Somalia che ci riguarda più da vicino e che rappresenta un aspetto essenziale della nostra politica estera che segna oggi un autentico fallimento. Egli, per avere avuto nel passato personalmente l'occasione di chiedere al ministro De Michelis che il Governo interrompesse i rapporti con Siad Barre, è molto interessato a sentire dallo stesso Ministro notizie su ciò che si intende fare dopo tutti i guai che si sono combinati.

Il senatore GEROSA concorda con i colleghi anche sulla priorità della questione Somalia dove si stanno costruendo equilibri politici totalmente nuovi che, invece, sono stati messi un pò in ombra a causa dell'attenzione portata giustamente alle vicende del Golfo e anche a quelle interne del nostro Paese.

Il senatore FIORET chiede che il Governo faccia conoscere quali provvedimenti intende adottare per gli italiani rientrati dalla Somalia che sono, tra l'altro, privi di assistenza sanitaria.

Il senatore ORLANDO si dichiara totalmente d'accordo con le cose dette e sui temi richiamati ma vuole richiamare l'attenzione della Commissione sulla crisi del Golfo persico occorre infatti considerare che, accanto agli eventi bellici, le diplomazie si stanno attivando e che è necessario meditare in particolare sulla iniziativa dell'Iran dato il ruolo chiave di quel Paese nell'area medio-orientale.

Il sottosegretario VITALONE segnala di aver preso buona nota di tutti i temi sollevati ed esprime la disponibilità del Governo a riferire in Commissione oltre che nella giornata di mercoledì prossimo anche in un'altra seduta da calendarizzare dati i numerosi argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 10,40.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Fassino.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 917, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico (2610)**

(Esame)

Il relatore, senatore CAPPUZZO, illustrando il contenuto del provvedimento, fa presente che con esso ci si propone di prorogare al 31 marzo 1991 la copertura delle spese della missione militare italiana nel Golfo, dal momento che gli effetti del precedente decreto-legge n. 247 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298) si sono esauriti alla data del 31 dicembre scorso.

L'articolo 1 del decreto conferma l'attribuzione del trattamento economico e assicurativo già previsto dal citato decreto-legge n. 247 del 1990. In sostanza, detto trattamento risulta dalla somma dell'assegno di lungo servizio all'estero previsto dalla legge n. 642 del 1961, di una indennità speciale pari al 50 per cento del predetto assegno e della paga base comunque spettante in Patria.

Per quanto riguarda il trattamento assicurativo, continua ad essere attribuito quello previsto dalla legge n. 301 del 1982, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

Il comma 3 dell'articolo 1, inoltre, conferma l'applicazione del codice penale militare di pace al personale militare italiano impegnato nella missione.

L'articolo 2 autorizza la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico, nonché la

spesa occorrente per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione del decreto è valutato, sino al 31 marzo prossimo, in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Detta cifra risulta dalla somma degli oneri derivanti dal trattamento economico aggiuntivo e dal trattamento assicurativo previsti dall'articolo 1, nonchè dalle spese per approntamento e funzionamento dettagliatamente descritte nella relazione tecnica allegata al disegno di legge.

Il relatore Cappuzzo avverte che le Commissioni 1^a, 2^a e 6^a hanno espresso parere favorevole. Del pari favorevole è stato il parere della Commissione bilancio, ma condizionato all'introduzione di un emendamento al comma 1 dell'articolo 3, volto a precisare che le maggiori entrate ivi indicate vengano iscritte in apposito capitolo di bilancio. Allo scopo di ottemperare a tale indicazione, il relatore presenta un emendamento conforme alla prescrizione della 5^a Commissione e conclude sollecitando una pronuncia favorevole della Commissione sul provvedimento.

Segue il dibattito.

Il senatore GIACCHÈ dà conto, preliminarmente, di un emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2, volto a precisare che, per il concorso a Forze alleate impegnate nelle operazioni militari nell'area del Golfo Persico, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere gratuitamente, ove se ne ravvisi la necessità, mezzi, materiali, supporti e servizi ubicati esclusivamente nell'area ove sono insediate le predette Forze alleate.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, ricorda e ribadisce la posizione contraria del Gruppo comunista sulla partecipazione italiana alle operazioni conflittuali iniziate il 16 gennaio scorso.

Avverte che gli avvenimenti verificatisi nei giorni immediatamente successivi a questa data hanno dimostrato che il conflitto non è di facile e pronta soluzione (come pure si riteneva da parte statunitense e occidentale); esso presenta, al contrario, rischi e incognite assai gravi, prima fra tutte quella di un'estensione della guerra, soprattutto attraverso un possibile coinvolgimento di Israele e della Turchia.

A questo riguardo, giudica estremamente pericoloso l'uso, da parte degli Stati Uniti, di basi turche per le operazioni di bombardamento del territorio iracheno.

Durante il dibattito svoltosi il 24 gennaio scorso nelle Commissioni esteri e difesa riunite del Senato, il ministro Rognoni ebbe ad affermare che la Turchia aveva concesso agli Stati Uniti l'uso delle proprie basi in forza di un accordo bilaterale tra i due Paesi. Da tale considerazione discendeva la convinzione del Ministro che la NATO dovesse considerarsi estranea a questa iniziativa e che, pertanto, un'eventuale aggressione alla Turchia non avrebbe comportato l'immediata ed automatica applicazione dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico.

Purtroppo tale assicurazione sembra essere contraddetta proprio dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, nella parte in cui è prevista l'applicazione dei benefici economici ed assicurativi da esso recati non

solo al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico, bensì anche a quello, sempre italiano, facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia.

Si ha l'impressione, in sostanza, che, contrariamente a quanto assicurato dal Ministro della difesa, esista l'incognita e il rischio di un coinvolgimento della NATO e quindi anche dell'Italia nel conflitto e ciò è tanto più grave se si considera che tale eventualità potrebbe verificarsi senza che il Parlamento sia stato chiamato a pronunciarsi in proposito.

Il senatore Giacchè conclude, pertanto, annunciando il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento e reiterando l'invito già rivolto in passate occasioni al Governo perchè si faccia promotore della proposta di una tregua, anche non negoziata.

Ha, quindi, la parola il senatore POLI, il quale, ricordato che il decreto-legge in esame si limita a disporre la copertura finanziaria delle spese di una missione già in corso (e pertanto la sua conversione in legge deve considerarsi come un atto dovuto), fa presente che occorre distinguere la concessione da parte della Turchia agli Stati Uniti (in virtù di un accordo bilaterale) delle proprie basi, dalla presenza in questo Paese della Forza mobile della NATO, che ivi opera, in tempo di pace, secondo il trattato del Nord Atlantico. Poichè non esiste uno stato conflittuale tra la Turchia e l'Iraq, nessuna meraviglia deve destare la presenza della Forza mobile della NATO, in base a precisi accordi internazionali.

Oltretutto, trattasi di una forma ulteriore di dissuasione nei confronti di eventuali intendimenti di Saddam Hussein di aggredire un Paese facente parte della NATO.

Per i motivi suesposti, quindi, non si rende necessario un voto del Parlamento sulla presenza (peraltro limitata a pochi aerei e con esclusione di forze di terra) di un contingente italiano nell'ambito della forza mobile dell'Alleanza.

Conclude esprimendo la posizione favorevole del Gruppo democristiano sul provvedimento in esame.

Il senatore SIGNORI, dopo aver ricordato tutti i tentativi esperiti dai Paesi occidentali per evitare il conflitto e indurre Saddam Hussein a ritirarsi dal Kuwait, fa presente che, a questo punto, la partecipazione italiana alle operazioni deve considerarsi assolutamente opportuna e, pertanto, la conversione in legge del decreto in esame non può essere messa in discussione.

Il senatore BOATO annuncia il proprio voto contrario sul provvedimento, ma avverte che i membri del Gruppo federalista europeo-ecologista assumeranno in Assemblea un comportamento differenziato, in coerenza con le varie posizioni da essi liberamente assunte in occasione della votazione della risoluzione approvata il 17 gennaio scorso.

Esprime piena solidarietà sia ai militari italiani impegnati nell'area del Golfo Persico, sia a tutte le vittime, civili e militari, di questa

allucinante vicenda, comprese quelle kuwaitiane cadute durante l'aggressione irachena del 2 agosto 1990.

Per quanto attiene al rischio di un coinvolgimento della Turchia, concorda con il ministro Rognoni sulla non applicazione automatica dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico e ritiene che, comunque, si renderebbe necessaria una pronuncia del Parlamento. Del resto, il citato articolo 5 sarebbe in questo caso inapplicabile, poichè dalla Turchia partono quotidianamente missioni statunitensi di bombardamento dell'Iraq e, quindi, una eventuale aggressione di quest'ultimo allo Stato turco dovrebbe essere intesa come una risposta militare in senso stretto.

In merito all'applicazione del codice penale militare di pace, ritiene che trattasi di una scelta conseguente alla giustificazione (che egli non condivide) che il Governo ha dato della partecipazione italiana al conflitto, invocando l'ultima parte dell'articolo 11 della Costituzione, laddove prevede che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (in questo caso, infatti, secondo il Governo, si trattava di dare applicazione alla risoluzione n. 678 del Consiglio di sicurezza dell'ONU).

Conclude rilevando che l'Europa ha sinora tenuto un comportamento debole e contraddittorio in tutta la vicenda, sia dal punto di vista politico che militare e avverte che, su tale argomento, il suo Gruppo presenterà in Aula un ordine del giorno. Ribadisce, infine, la sua decisa contrarietà al coinvolgimento del nostro Paese nel conflitto, non solo per ragioni di carattere etico o di matrice cristiana, ma anche per motivi di inopportunità politica.

Il senatore BENASSI, dopo aver sottolineato l'importanza e la completezza delle osservazioni del senatore Giacchè sul contenuto del decreto-legge, rileva che dalla relazione tecnica risulta che nel Golfo sarebbe impegnato anche personale civile del Ministero della difesa e chiede, pertanto, di conoscere se anche ad esso si applichi il trattamento economico e assicurativo previsto nel provvedimento.

Conclusasi la discussione, ha la parola, in sede di replica, il relatore CAPPUZZO.

Avverte preliminarmente che la relazione da lui precedentemente svolta si è intenzionalmente limitata all'illustrazione dei soli aspetti tecnici del decreto-legge, in quanto non è questa la sede propria per riaprire un dibattito politico sull'opportunità della missione militare.

Tuttavia, viste le sollecitazioni emerse dalla discussione, precisa che la Turchia è interessata alle vicende belliche per due aspetti ben diversi tra loro. Da un lato, in virtù di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, essa assicura la disponibilità di proprie basi ai velivoli americani B-52 (che, peraltro, come si è di recente appreso, non partirebbero più dal suolo turco, ma addirittura dalla Spagna); dall'altro, in Turchia è presente la Forza mobile della NATO, che, in virtù del trattato del Nord Atlantico, è normalmente schierata sul suo territorio in tempo di pace (in quest'ultimo quadro va collocata la presenza anche di aerei italiani).

Se si tiene ben presente questa distinzione, non si può non concordare con il ministro Rognoni, quando afferma che in caso di aggressione della Turchia da parte irachena non scatterebbe alcun automatico coinvolgimento di altri Stati membri della NATO in forza di una presunta interpretazione in tal senso dell'articolo 5 del Trattato.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento del senatore Giacchè, in quanto ritiene che il comma 1 dell'articolo 2 è formulato in modo sufficientemente chiaro, non necessita di ulteriori precisazioni e trova rispondenza nel successivo articolo 3, dove è previsto che nell'onere complessivo derivante dall'attuazione del decreto è compreso anche il controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Conclude prospettando l'opportunità che una delegazione della Commissione si rechi *in loco* a portare la solidarietà del Parlamento ai militari italiani ivi impegnati.

Il sottosegretario FASSINO sottolinea che tra i motivi che rendono urgente l'approvazione del provvedimento vi è anche e soprattutto quello di garantire l'applicazione del codice penale militare di pace, dirimendosi, così, ogni possibile equivoco in merito a seguito del passaggio dalla semplice partecipazione italiana all'*embargo* a quella di un concorso nelle operazioni conflittuali.

Precisa, altresì, che il provvedimento non prevede la cessione di basi aeronavali italiane agli alleati, bensì solo di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi. Ove dovessero verificarsi oneri ulteriori (rispetto a quelli previsti dal decreto) derivanti dal controvalore di tali cessioni, si provvederà con altri interventi legislativi *ad hoc*.

Conclude ricordando che tutti auspicano la possibilità di addivenire ad una tregua, ma che questa non può prescindere da un previo ritiro degli iracheni dal Kuwait.

Il presidente GIACOMETTI dichiara di prendere atto della proposta del relatore di effettuare un sopralluogo nell'area del Golfo (analoga richiesta era stata avanzata dal senatore Pisanò); coglie, poi, l'occasione per informare che il senatore Poli ha chiesto che una delegazione della Commissione difesa si rechi in Sicilia e in altre località dell'Italia meridionale per accertare la consistenza ed il livello di efficienza e di prontezza operativa delle unità terrestri e dei reparti di volo in quelle zone dislocate.

Ambedue le richieste saranno sottoposte alla valutazione della Commissione e, successivamente, ove la pronuncia sia favorevole, al Presidente del Senato per la prescritta autorizzazione.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge.

La proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 2 del senatore GIACCHÈ, dopo che questi, dichiaratosi non convinto delle precisazioni del relatore, ha insistito per la votazione dell'emendamento, contrari il relatore ed il sottosegretario Fassino, viene respinta dalla Commissione (con l'astensione del senatore Boato).

Viene successivamente approvato l'emendamento del relatore Cappuzzo al comma 1 dell'articolo 3, conforme all'indicazione della Commissione bilancio.

La Commissione, infine, conferisce a maggioranza (con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista e del senatore Boato) il mandato al relatore Cappuzzo di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto, con la modifica introdotta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esaurito l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

316^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Senaldi e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il senatore FAVILLA, si sofferma innanzitutto sulla formulazione dell'articolo 1, concernente la definizione del complesso dei trasferimenti agli enti locali, che, a suo avviso, potrebbe dar adito ad alcune erronee interpretazioni. In effetti, sembrerebbe che i fondi indicati alla lettera a) del citato articolo esauriscano il complesso degli stanziamenti disponibili per tali enti; viceversa, come emerge dallo stesso disegno di legge n. 1895 concernente l'autonomia impositiva degli enti locali, esistono altri fondi rientranti nei trasferimenti correnti attribuibili agli enti locali dal Ministero dell'interno. Pertanto, al fine di non restringere il volume complessivo delle risorse finanziarie, occorre includere anche tali altri fondi nel disposto dell'articolo 1, ovvero prevedere un'apposita formula che, comunque, ne faccia salva la disponibilità.

Per altro verso - continua l'oratore - appare preoccupante la consistente riduzione del volume dei trasferimenti destinati alla copertura degli oneri per investimenti degli enti locali: al contrario, bisognerebbe trovare adeguati meccanismi volti a privilegiare, nell'ambito di una potenzialità complessiva di spesa, proprio le spese destinate agli investimenti in questione.

Il senatore Favilla sottolinea poi la necessità di acquisire gli opportuni chiarimenti dal Governo circa i fondi concessi alle comunità montane, che sembrerebbero non sufficienti a garantire neppure un incremento delle disponibilità finanziarie del 5 per cento rispetto ai

valori del 1990. In particolare, occorrerebbe sapere se tali effettive diminuzioni sono intervenute a seguito della legge n. 142 del 1990, che ha ristretto gli ambiti di competenza delle comunità montane. Se così fosse, occorrerebbe, di converso, prevedere maggiori disponibilità finanziarie per quei comuni che, non facendo più parte delle comunità montane, dovranno far fronte a maggiori oneri.

L'oratore sottolinea poi come l'orientamento generale da seguire nell'approvare il provvedimento (orientamento peraltro già emerso in precedenti occasioni in Parlamento ed al quale il Governo deve attenersi con chiarezza) deve essere quello per cui le leggi speciali non debbono essere prioritariamente finanziate a valere sui fondi destinati alla concessione di mutui agli enti locali. Rileva inoltre che, non appare sufficientemente motivata la ripartizione infrannuale dei trasferimenti che porterebbe a concentrare nel periodo terminale dell'esercizio finanziario le concessioni di finanziamenti ed i conseguenti atti deliberativi.

L'oratore dichiara poi di non condividere alcune disposizioni che fissano misure particolari per quei comuni che hanno lasciato in sospeso alcune categorie di passività: tali norme (soprattutto gli articoli 6 e 8) sembrano penalizzare quegli enti locali che hanno fatto notevoli sacrifici per coprire alcune voci significative di bilancio e, in particolare, quelle relative agli oneri previdenziali ed agli oneri di esproprio, privilegiando invece proprio quei comuni che hanno adottato per questi settori una politica di bilancio meno rigorosa. In particolare, per quanto concerne il problema degli espropri, egli lamenta l'indirizzo assunto dalla Cassa depositi e prestiti tendente a beneficiare solo quei comuni che hanno ancora oneri da sostenere a tale titolo, mentre appare evidente che la legge dispone una ripartizione dei fondi proporzionale ai maggiori oneri sostenuti dai comuni.

In conclusione, dopo aver richiamato la possibilità, concessa ai comuni dal decreto-legge n. 66 del 1989, di coprire i debiti sommersi, il senatore Favilla ritiene che occorra dar loro modo di chiudere alcune partite che sono state evidenziate successivamente, concedendo una sorta di sanatoria ben definita nei termini temporali e nell'oggetto. Preannuncia, in tal senso, la presentazione di un apposito emendamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

317^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE**Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il senatore CAVAZZUTI esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, volto non tanto al riordino del Ministero del tesoro nel suo complesso, quanto a disciplinare legislativamente le competenze tradizionalmente assegnate alla Direzione generale del tesoro. Sotto questo aspetto il provvedimento recepisce i suggerimenti emersi, in tempi ed in sedi diverse, in varie commissioni di studio. In effetti, mentre i compiti della Ragioneria generale dello Stato hanno già una disciplina normativa compiuta, quelli della Direzione generale del tesoro sono progressivamente cresciuti nel tempo senza un riferimento legislativo. In definitiva, il provvedimento elimina possibili equivoci ed incertezze sulle competenze in questione, assegnando precise responsabilità operative alla direzione in oggetto (quali, in particolare, la gestione della tesoreria dello Stato, del debito pubblico, della elaborazione delle previsioni di fabbisogno) distinguendole marcatamente da quelle della Ragioneria generale dello Stato. Un altro aspetto positivo è la definizione puntuale del ruolo del direttore generale del tesoro che si evince dall'articolo 2 del provvedimento.

Dopo aver poi dichiarato che il provvedimento nel suo complesso appare condivisibile, al punto di meritare una sollecita approvazione, egli segnala all'attenzione del Governo e della Commissione l'inclusione erronea della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tra gli enti sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d). Tale inclusione appare inopportuna perchè innoverebbe, sostanzialmente, la disciplina dei rapporti esistenti tra il Ministero del tesoro e la CONSOB; mentre, infatti, la legge n. 216 del 1974, istitutiva della CONSOB, già escludeva la vigilanza del Ministero del tesoro, la successiva legge n. 281 del 1985 rese la CONSOB del tutto autonoma dal Ministero, definendo, tra l'altro, i doveri di comunicazione della CONSOB stessa ed i poteri del Ministro del tesoro. Se, pertanto, l'intento della norma in esame è quello di trasferire l'attività di vigilanza al Direttore generale del tesoro, sembrerebbe più opportuno eliminare dal presente provvedimento ogni riferimento alla CONSOB e introdurre eventualmente apposite modifiche alla legge istitutiva.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE**Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GUZZETTI sottolinea come quello all'esame si configuri come il consueto provvedimento annuale volto, da un lato, a determinare l'entità dei trasferimenti erariali agli enti locali e, dall'altro, a definire i criteri di disaggregazione, in fondi diversi, dei trasferimenti stessi.

Dopo aver auspicato una sollecita approvazione del disegno di legge, anche al fine di individuare un quadro certo di risorse per gli enti locali, l'oratore si sofferma su alcune problematiche che potrebbero trovare opportuna soluzione mediante l'approvazione di apposite proposte emendative.

In particolare, il senatore Guzzetti ricorda come, con riferimento alla concessione di mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti, il Parlamento abbia stabilito, in un recente provvedimento, la fissazione di un *plafond* complessivo di 8.000 miliardi per il 1991. Tuttavia, alcuni successivi atti del Governo sembrano aver disatteso tali indicazioni, prevedendo l'utilizzazione di tali fondi anche al fine di finanziare alcune leggi speciali. Occorre sottolineare che le leggi in questione, qualora fosse assicurata dalla Cassa depositi e prestiti una normale attività creditizia, verrebbero ad esaurire quasi completamente le disponibilità previste nel *plafond*.

Si rende quindi necessario ribadire, nel provvedimento in esame, il carattere aggiuntivo, rispetto alla normale attività creditizia della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1991, degli interventi previsti da tali leggi speciali.

Inoltre, è necessario aumentare la misura dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per finalità di investimento da parte degli enti locali, che appaiono troppo esigui: occorrerebbe quanto meno elevarli agli importi previsti per l'anno precedente.

Il senatore Guzzetti fa notare, poi, come nel provvedimento in esame possa essere individuata una soluzione efficace anche di alcuni problemi sorti in sede di applicazione della legge n. 142 del 1990, in materia di autonomie locali, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano l'attività dei revisori dei conti. Infatti, dovranno essere precisate le opportune limitazioni, anche di carattere territoriale, all'attività dei revisori dei conti, eliminando fenomeni di «monopolizzazione» degli incarichi.

Infine, appare opportuno prevedere la possibilità, per i comuni fino a 5.000 abitanti, di recuperare i fondi destinati alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 e non utilizzati.

Il senatore CAVAZZUTI manifesta la sua contrarietà alle proposte formulate dal senatore Guzzetti con riferimento all'attività svolta dai revisori dei conti. Gli sembra, infatti, estremamente inopportuno che il legislatore interferisca nell'ambito della autonomia decisionale dell'ente locale e del libero espletamento delle attività professionali da parte dei revisori dei conti.

Il senatore DE CINQUE, pur riconoscendo che l'esercizio della libera professione mal si concilia con la fissazione di ambiti territoriali di competenza, ritiene, tuttavia, che il problema sollevato dal senatore Guzzetti abbia un suo fondamento e che possa essere

utilmente risolto prevedendo un'azione di filtro da parte degli ordini professionali.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di condividere l'orientamento del senatore De Cinque, ricordando come nella normativa in materia di autonomie esistano altre disposizioni che prevedono una intermediazione da parte degli ordini professionali nella scelta dei professionisti ai quali affidare particolari incarichi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Prandini.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il relatore PATRIARCA illustra il contenuto dell'articolo, il quale prevede che a partire dall'entrata in vigore della legge gli strumenti convenzionali riguardanti la realizzazione e gestione di opere previste dal piano decennale siano approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio: il comma 2 prevede poi, modificando l'articolo 2 della legge n. 531 del 1982, che il Ministro dei lavori pubblici invii al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione del piano decennale, comprensiva dei rapporti in essere con le società autostradali.

Il senatore PINNA illustra un emendamento al comma 2 volto ad includere tra i criteri che dovranno presiedere alla predisposizione della relazione da inviare al Parlamento il riferimento alle priorità e alle percentuali di riparto regionali, in sintonia con quanto stabilito dall'articolo 2 della legge n. 531 del 1982.

Il senatore LOTTI illustra un emendamento volto a precisare, al comma 2 dell'articolo, che la relazione del Ministro dei lavori pubblici

contenga uno specifico riferimento agli effetti prodotti dalle politiche tariffarie e dagli investimenti autostradali.

Il RELATORE, nel condividere la *ratio* di tali emendamenti, fa presente che i criteri richiamati sono in realtà già impliciti nel testo dell'articolo, per cui invita i presentatori a ritirarli.

Il senatore LOTTI dichiara che i senatori comunisti non ritireranno i propri emendamenti, non per mancanza di fiducia nei confronti del Governo, ma per l'effettiva necessità per ciascun parlamentare di venire in possesso di elementi conoscitivi quanto più ampi e dettagliati possibili.

Il ministro PRANDINI invita i presentatori a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, concordando con le esigenze di assicurare un'ampia informazione ai parlamentari.

Il senatore LOTTI chiede che gli emendamenti siano posti in votazione, riservandosi di assumere una diversa decisione durante l'esame in Assemblea.

Sono dunque posti ai voti e respinti gli emendamenti dei senatori Pinna e Lotti.

Posto ai voti, risulta accolto l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore PATRIARCA illustra l'articolo che autorizza l'ANAS ad utilizzare, in deroga alla legge n. 526 del 1985, le disponibilità del fondo centrale di garanzia fino ad un massimo di 150 miliardi di lire per far fronte all'ulteriore fabbisogno registrato dai consorzi per le autostrade Messina-Palermo e Siracusa-Gela, demandando al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione delle relative modalità attuative.

Il senatore PINNA illustra un emendamento aggiuntivo di un comma dopo il comma 3, volto a prevedere che alle Regioni i cui territori sono privi di autostrade ed esclusi quindi dal concorso statale in materia di viabilità autostradale venga corrisposta una quota compensativa in sede di adozione dei programmi stralcio del piano decennale, da utilizzare aggiuntivamente per l'attuazione di interventi di viabilità statale.

Il RELATORE invita il senatore Pinna a ritirare l'emendamento, che potrebbe più opportunamente essere esaminato in sede di discussione del nuovo piano triennale.

Concorda il ministro PRANDINI il quale precisa altresì che già nell'ambito del nuovo piano triennale è prestata una certa attenzione alla viabilità della regione Sardegna, riservando alla Carlo Felice una

somma di 250 miliardi. Sottolinea quindi che altri eventuali interventi potrebbero essere previsti nell'ambito delle direttrici fuori quota anzichè attraverso il meccanismo proposto dal senatore Pinna, che comporterebbe una modifica dei parametri fissati dal piano decennale.

Il senatore PINNA ritira l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea come ordine del giorno.

È dunque posto ai voti ed accolto l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il RELATORE illustra il contenuto dell'articolo che proroga al 31 dicembre 1991 le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 86 del 1986, detta le norme di copertura del relativo onere, disciplina il conferimento dei posti di primo dirigente di cui alla tabella X della legge n. 86 vacanti alla data di entrata in vigore della legge, attraverso una soluzione di compromesso elaborata dopo un lungo ed elaborato dibattito.

Il senatore PINNA illustra un emendamento sostitutivo dei commi 1, 2 e 3 di tale articolo al fine di salvaguardare l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 301 del 1984. Sottolinea che l'attribuzione a partire dal 1986 della funzione corrispondente alla qualifica superiore ha comportato effetti perversi, avvantaggiando eccessivamente i funzionari facenti funzioni in sede di partecipazione a concorsi per titoli ed esami e svuotando il ruolo di primo dirigente tecnico che è stato sistematicamente assegnato a funzionari della carriera direttiva che a volte hanno anche cumulato la direzione di due compartimenti. Nel dichiararsi comunque consapevole delle difficoltà incontrate dall'ANAS per l'espletamento dei concorsi, il senatore Pinna auspica una soluzione organica per risolvere definitivamente il problema, tenendo comunque in maggiore rispetto la legge n. 301.

Il relatore PATRIARCA ricorda che la 1^a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole sulla soluzione proposta nell'articolo 6, considerandola una norma transitoria di sanatoria.

Il senatore PINNA rileva alcune contraddizioni del testo proposto dal relatore, che pone sullo stesso piano gli idonei dei concorsi speciali e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, i funzionari direttivi che hanno superato il corso di formazione dirigenziale e i funzionari facenti funzione, senza rispettare oltre tutto le percentuali stabilite dalla legge n. 301.

Il senatore MARIOTTI invita la Commissione a prestare attenzione alle considerazioni del senatore PINNA.

Il senatore IANNIELLO illustra un emendamento volto a prevedere che i direttori generali dell'ANAS siano nominati tra i dirigenti superiori con almeno due anni di anzianità nella qualifica. Si dichiara quindi favorevole alla soluzione prospettata dal relatore per il conferimento dei posti di primo dirigente.

Il senatore PINNA propone di accantonare la votazione dell'articolo, in attesa che il Ministro verifichi se la soluzione proposta dal relatore sia effettivamente equilibrata.

Dopo che il ministro PRANDINI ha fornito delle assicurazioni in tal senso, il senatore MARNIGA, comprendendo le difficoltà incontrate dall'ANAS nonché le aspettative diffuse tra i funzionari interessati, esprime perplessità in merito all'emendamento del relatore, invitando a ricercare soluzioni che chiudano definitivamente una fase transitoria.

A seguito delle assicurazioni del Ministro, il senatore PINNA ritira l'emendamento.

Il relatore MARNIGA si riserva di valutare l'opportunità di ripresentare in Assemblea l'emendamento del senatore Pinna.

È successivamente posto ai voti ed accolto, favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento del senatore Ianniello.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'articolo 6 nel testo così emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore PATRIARCA illustra l'articolo che istituisce gli uffici speciali dell'ANAS di Genova e Bologna con funzioni di alta sorveglianza sulle autostrade in concessione e che modifica le disposizioni relative ai limiti di importo delle materie di competenza degli organi consultivi dell'ANAS.

Il senatore PINNA illustra un emendamento al comma 1, volto a prevedere l'istituzione di un ufficio speciale a Cagliari con la funzione di sovrintendere alla progettazione, esecuzione e ristrutturazione della viabilità di grande comunicazione in Sardegna.

Dopo che il presidente BERNARDI ha ricordato che la 1^a Commissione si è espressa in senso contrario sul testo dell'articolo, il senatore PATRIARCA presenta un emendamento soppressivo dei commi 1, 2 e 3.

Favorevole il Ministro, tale emendamento è posto ai voti ed accolto. Conseguentemente il senatore PINNA ritira il proprio emendamento.

È quindi posto ai voti ed accolto nel testo così modificato l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il RELATORE illustra il testo dell'articolo in base al quale l'ANAS, in relazione ad opere di particolare complessità ovvero ad opere per le

quali il dirigente del compartimento dichiarare l'impossibilità per gli uffici da lui dipendenti di espletare l'attività di progettazione, è autorizzata ad affidare tale attività, nonché gli studi di fattibilità, impatto ambientale e redditività economica ad università, enti di ricerca, amministrazioni provinciali, società specializzate o professionisti.

Il senatore LOTTI illustra un emendamento che propone di fissare un termine massimo di tre anni per il riordino delle procedure di affidamento della progettazione, nonché un emendamento al comma 2 volto a precisare meglio il carattere eccezionale dell'affidamento della progettazione ad estranei.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tali emendamenti sono posti ai voti ed accolti.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 8 nel testo così emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore Patriarca illustra l'articolo che consente all'ANAS di concedere, entro il limite di 500 miliardi nel triennio 1991-1993, contributi alle amministrazioni provinciali per l'esecuzione di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione delle strade provinciali.

Il senatore LOTTI illustra un emendamento al comma 3 volto a fissare un termine di 60 giorni per l'emanazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il senatore PINNA illustra un emendamento volto ad aggiungere, alla fine dell'articolo, una clausola di salvaguardia della quota di riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tali emendamenti sono posti ai voti ed accolti.

Posto ai voti, risulta accolto nel testo così emendato l'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

Il relatore PATRIARCA illustra l'articolo che consente all'ANAS di utilizzare le disponibilità annuali del conto investimenti fino al 40 per cento per fini di manutenzione.

Il senatore PINNA illustra un emendamento di tenore analogo all'emendamento presentato all'articolo 9.

Anche tale emendamento, posto ai voti, è accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo.

È successivamente posto ai voti ed accolto nel testo così emendato l'articolo 10.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore PATRIARCA illustra il testo di tale articolo, in base al quale l'ANAS può essere autorizzata ad accrescere la misura delle partecipazioni azionarie alle società concessionarie di autostrade, nonché alla società Stretto di Messina.

Posto ai voti, l'articolo 11 risulta accolto.

Si passa all'articolo 12.

Il relatore PATRIARCA illustra le disposizioni di tale articolo che autorizza l'ANAS a contrarre i mutui nel limite di lire 2.000 miliardi per il 1990 e 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 per il finanziamento di interventi di manutenzione, per opere già avviate sulle direttrici «fuori quota» o di opere comunque costituenti saldatura di maglie stradali e autostradali mancanti.

Il senatore GOLFARI suggerisce di precisare che i mutui di cui all'articolo 12 sono aggiuntivi rispetto ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il senatore AZZARÀ sottolinea l'esigenza di tener conto delle osservazioni trasmesse in materia dal Ministero del tesoro alla 5^a Commissione, sulle quali è iniziato un dibattito presso la stessa 5^a Commissione.

Il relatore PATRIARCA presenta quindi un emendamento volto a recepire tali osservazioni.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Ministro Prandini.

Il senatore PINNA illustra un emendamento al comma 1 volto a stabilire che la destinazione dei mutui avvenga anche tenendo conto delle percentuali di ripartizione regionale previste dal piano decennale.

Il senatore PATRIARCA si dichiara contrario all'emendamento, che rischierebbe di pregiudicare la manovra sulle direttrici fuori quota.

Il senatore GOLFARI dichiara la propria contrarietà all'emendamento.

Il senatore PINNA precisa che l'emendamento è volto ad evitare che nella ripartizione delle somme siano penalizzate le regioni che hanno registrato i maggiori ritardi.

Il ministro PRANDINI si dichiara contrario all'emendamento, ricordando le numerose inadempienze regionali, soprattutto da parte

delle regioni Sardegna e Calabria, in materia di espressione di pareri sui piani relativi alla viabilità.

Dopo che l'emendamento del senatore Pinna è stato posto ai voti e respinto, si passa alla votazione dell'articolo 12.

Il presidente BERNARDI ricorda al riguardo di aver inviato l'articolo redatto dal relatore al parere della 5^a Commissione fin dal 7 novembre 1990 e di averlo successivamente più volte sollecitato; la 5^a Commissione ne ha iniziato l'esame e successivamente più volte lo ha rinviato. Considerato che il provvedimento è attualmente all'esame in sede referente, propone di procedere alla votazione, avendo tra l'altro il relatore già accolto talune osservazioni formulate dal Ministero del tesoro.

L'articolo 12 è quindi posto ai voti e approvato

Si passa all'articolo 13.

Il relatore PATRIARCA illustra l'articolo, che detta norme di snellimento delle procedure amministrative per l'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 12 e di quelle contenute nel terzo stralcio attuativo del piano decennale, con l'obiettivo di salvaguardare il consenso di tutti i soggetti interessati e non dei soli presenti alla singola riunione della Conferenza dei servizi.

Il senatore AZZARÀ rileva che sarebbe utile far riferimento al meccanismo già previsto nell'ambito della legge n. 80 del 1984 per la formazione di un silenzio-accettazione da parte dell'amministrazione coinvolta. Prospetta inoltre l'opportunità di portare da 30 a 60 giorni il termine previsto dal comma 4 per la ratifica del consiglio comunale dell'adesione del sindaco alle decisioni della Conferenza che importano variazione degli strumenti urbanistici.

Il relatore PATRIARCA, dopo aver rilevato che la normativa richiamata dal senatore Azzarà non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, propone un emendamento che proroga a 60 giorni il termine di cui al comma 4.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto con il consenso del ministro Prandini.

È quindi posto ai voti ed accolto nel testo così emendato l'articolo 13.

Si passa alla votazione finale sul provvedimento.

Il senatore VISCONTI dichiara il voto contrario della sua parte politica.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche testè accolte.

La seduta termina alle ore 11,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

153^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputato Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (2593), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente MORA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo il cui scopo è quello di adeguare alle esigenze della moderna agricoltura ed in particolare alle esigenze di una moderna gestione delle aziende agricole, attraverso le indispensabili modifiche ed integrazioni, un ordinamento professionale come quello dei periti agrari che risale a quasi un quarto di secolo. Un adeguamento normativo, dunque, necessario a superare quelle limitazioni poste dalla vecchia legge n. 434 del 24 marzo 1968 e che hanno suscitato in tutto questo tempo le comprensibili vivaci critiche dei periti agrari.

Passando all'esame dell'articolato, il Presidente evidenzia come l'articolo 1 del disegno di legge offra più puntuale riformulazione dell'articolo 1 della citata legge n. 434, concernente il conseguimento del titolo di perito agrario al fine dell'esercizio della libera professione.

Successivamente pone l'accento sull'articolo 2 del disegno di legge, con cui si riformula l'articolo 2 della legge n. 434, che specifica l'oggetto della professione di perito agrario. L'adeguamento di tale norma riguarda in particolare, fra l'altro: la gestione di aziende di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agrozootecnici, comprese le funzioni contabili, di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende; il collaudo di opere di trasformazione di prodotti agrari secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei

fondi; la misura e la divisione delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, nonché i lavori catastali e di frazionamento inerenti alle piccole e medie aziende e la valutazione degli interventi fitosanitari.

Altre innovazioni di adeguamento - prosegue il Presidente - riguardano la direzione e manutenzione di parchi e giardini anche localizzati in aree urbane, la progettazione e la direzione di piani aziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende, , gli usi civici e l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati.

Il Presidente si sofferma poi sulla parte dell'articolato che riguarda aggiustamenti tecnici di minor rilievo, concernenti le procedure di funzionamento degli organi collegiali, e pone in particolare l'accento sull'articolo 10 (abilitazione all'esercizio della libera professione) e sull'articolo 15 relativo alle conseguenti necessarie norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione.

Infine il Presidente ribadisce l'importanza di approvare le norme trasmesse dalla Camera dei deputati, rispondenti ad esigenze reali di una realtà come quella agricola in continua evoluzione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

154^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
MORA*

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Saccomandi ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Cimino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputato Pedrazzi ed altri: Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2609), approvato dalla Camera dei deputati

Carlotta: Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2605)
(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore SARTORI riferisce favorevolmente sui disegni di legge in titolo rilevando anzitutto che la finalità di ambedue i provvedimenti è quella di consentire - nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle «extra» e «prima» (per il commercio estero non si pongono problemi di immagine commerciale) - l'utilizzo di imballaggi in legno che non siano nuovi, a condizione che siano però integri, puliti ed asciutti.

Si tratta, prosegue il relatore, di una norma vivamente attesa dagli operatori del settore e se ne prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È evidente, egli aggiunge, il significato economico ed ambientale di tale disposizione che consente di riutilizzare i contenitori di legno che, pur essendo già usati, possono garantire - con i requisiti suddetti - la stessa funzionalità e sicurezza di quelli nuovi. A quest'ultimo riguardo, per maggiore garanzia si potrebbe a suo avviso raccomandare al Governo con un apposito ordine del giorno di curare con particolare vigilanza il rispetto delle condizioni stabilite nel disegno di legge: deve trattarsi di imballaggi integri, puliti ed asciutti.

Sottolinea quindi che a trarre beneficio dalla nuova normativa saranno il nostro conto con l'estero, da cui importiamo legno, e i nostri produttori agricoli (si tratta comunque di benefici parziali) particolarmente chiamati a compiere ogni sforzo di competitività in questa delicata fase di radicale svolta della politica agricola comune su cui è stato chiamato a riferire nella seduta odierna il Ministro.

Avviandosi alla conclusione il relatore Sartori rileva che il disegno di legge n. 2605, al di là di alcune differenze di formulazione, coincide nella sostanza con il disegno di legge n. 2609 approvato dalla Camera dei deputati che propone di adottare come testo base, nel quale dichiarare assorbito il disegno di legge n. 2605.

Aggiunge altresì che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è capace di dare una idonea risposta agli operatori agricoli, collocandoli, per quanto possibile, in condizioni che consentano di ridurre il disagio che devono superare nella competizione internazionale.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore CASADEI LUCCHI sottolinea anzitutto che le motivazioni che stanno alla base del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sono molto fondate. Aggiunge che sarebbe anche opportuno valutare la fondatezza o meno di qualche preoccupazione emersa, rinviando il seguito della discussione alla prossima settimana.

Il presidente MORA concorda sulla proposta del senatore CASADEI LUCCHI, considerando anche che si è in attesa del parere della 10^a Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste professor Vito Saccomandi sul settore bieticolo saccarifero e sulla politica agricola comune

Il presidente MORA porge il benvenuto al ministro Saccomandi, sottolineando l'impegno da lui profuso nella difficile fase di adattamento della politica agricola comune e ringraziandolo per quanto riferirà in ordine al settore bieticolo saccarifero.

Prende quindi la parola il ministro SACCOMANDI affrontando anzitutto il problema della riforma della politica agricola comune (PAC). Nel Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità, tenutosi lunedì scorso, sono state discusse talune proposte concernenti i settori dei cereali, delle oleaginose e proteaginose, della carne e del latte.

Per i cereali, egli sottolinea, si avanza la proposta di un abbassamento radicale dei prezzi di soglia e di riferimento e delle restituzioni all'esportazione. Si tratterebbe di procedere con modulazioni articolate secondo dimensioni aziendali ripartite in tre classi: la prima fino a trenta ettari, la seconda da trenta a sessanta ettari, la terza oltre i sessanta ettari. Analogo procedimento dovrebbe essere adottato per le oleaginose e le proteaginose, mentre per il latte si conferma il regime delle quote con ulteriore riduzione della produzione.

Non vi sono comunque elementi - prosegue il Ministro - per ritenere che tali modifiche potranno essere varate a breve termine.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia - egli aggiunge - è stata anzitutto posta la necessità, da parte del nostro rappresentante, di assicurare un equilibrio nella ripartizione dei benefici della politica agricola: un obiettivo verso cui contrasterebbe l'ipotesi di accorpamento delle aziende fino a trenta ettari di estensione.

Altri due fondamentali rilievi posti dal rappresentante italiano riguardano il rischio di un eccessivo costo della PAC a vantaggio solo di determinati comparti produttivi ed il rischio di una enorme riduzione delle restituzioni all'esportazione (è sempre indispensabile che le produzioni comunitarie assicurino un minimo di scorte strategiche).

Rilevato successivamente che occorre badare anche agli effetti dell'importazione da paesi terzi di prodotti con *standard* qualitativi ben più alti di quelli di alcune regioni comunitarie, il ministro Saccomandi pone l'accento, in riferimento alla drastica riduzione dei prezzi dei cereali, sulla forte concorrenzialità di taluni prodotti come l'erba medica nell'alimentazione animale ed evidenzia l'opportunità di mettere in una giusta correlazione tali proposte col pacchetto-prezzi della nuova campagna commerciale.

Da parte della delegazione italiana - aggiunge il Ministro - è stato fatto rilevare che le novità emerse portano ad allontanarsi dagli obiettivi fissati con l'articolo 39 del Trattato di Roma. Si tratta adesso di rafforzare i collegamenti con le organizzazioni professionali per ricostruire quanto affermato con la Conferenza di Stresa.

Dopo aver evidenziato le singole posizioni assunte dai *partners* comunitari di fronte alle suddette proposte di modifica della PAC, il Ministro fa rilevare che per quanto riguarda la conduzione dei negoziati in sede GATT non si può pensare di procedere sempre sul piano delle riduzioni senza valutare problemi che sono di natura politica.

Seguono a questo punto brevi interventi dei senatori MICOLINI, CASCIA e BUSSETI circa il prosieguo dei lavori della Commissione e l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente MORA prende atto dell'orientamento della Commissione a proseguire nelle comunicazioni del rappresentante del Governo

e ringrazia il MINISTRO Saccomandi per la piena disponibilità ad essere presente in una delle due prossime settimane per il dibattito sulle complessive comunicazioni odierne.

Il ministro SACCOMANDI passa quindi a soffermarsi sulla situazione del settore bieticolo zaccarifero.

Egli ritiene necessario ricordare quali sono i meccanismi della determinazione del prezzo minimo per la barbabietola da zucchero in base al regolamento comunitario n. 1785 del 1981: anzitutto viene fissato dal Consiglio il prezzo d'intervento dello zucchero, che per l'annata in corso è pari a lire 933,74 al chilogrammo (53,01 ecu/q.le per lire 1.761,45 valore di un ecu). Tale prezzo comprende la remunerazione delle barbabietole (prezzo minimo) per circa il 60 per cento. Al prezzo della barbabietola si aggiunge l'importo per la regionalizzazione italiana pari a 1,94 ecu/q.le zucchero. Quindi al prezzo dello zucchero, acquisibile da tutta la produzione compresa nelle quote assegnate all'Italia, si aggiungono gli aiuti nazionali che fino al raccolto 1990 sono andati per il 73 per cento ai bieticoltori e per il 27 per cento ai trasformatori.

Con la decisione del mese di gennaio 1991 - prosegue il ministro Saccomandi - gli aiuti ammissibili per l'Italia sono di 247,7 miliardi di lire per campagna. Per arrivare a distribuire gli aiuti solo alla parte agricola occorre compensare i costi derivanti per i bieticoltori dall'applicazione del parametro comunitario e dalla soppressione della regionalizzazione.

Il piano specifico che il Ministero sottoporrà all'autorizzazione di Bruxelles tende a graduare tale compensazione in cinque anni a partire dalla campagna 1991-92. Tutto questo significa - conclude il ministro Saccomandi - che il costo aggiuntivo rispetto alla totalità degli aiuti tradizionali dovrà essere coperto presumibilmente dall'AIMA, su autorizzazione del CIPE.

Il presidente MORA ringrazia il Ministro per la dettagliata esposizione e gli rinnova l'invito a far conoscere appena possibile la data in cui potrà essere presente in Commissione per il dibattito sulle comunicazioni testè rese.

(La seduta sospesa alle ore 16,25 riprende alle ore 18,50).

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo (2631), approvato dalla Camera dei deputati)

(Esame ed approvazione con modificazioni)

Il senatore BUSSETI riferisce favorevolmente sul disegno di legge, da considerare, egli sottolinea, un atto dovuto in conseguenza delle recenti decisioni prese dal Governo con la soppressione del sovrapprezzo dello zucchero e la cessazione delle funzioni della Cassa conguaglio.

L'articolo 1 del decreto-legge, infatti, stabilisce il trasferimento all'AIMA - a partire dalla campagna 1990-91 - della gestione delle risorse proprie della Comunità europea per il settore bieticolo saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero, alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli aiuti nazionali l'AIMA provvederà alla corresponsione entro il 20 gennaio di ciascun anno; provvederà inoltre a pagare gli aiuti per l'integrazione degli oneri relativi alla campagna 1989-90 non corrisposti dalla Cassa (articolo 2).

Dopo aver illustrato l'articolo 3 (versamento all'associazione bieticola saccarifera italiana di una quota parte degli aiuti ai produttori) e gli articoli 4 e 5, che disciplinano il passaggio all'AIMA del personale della Cassa, il relatore Busseti illustra dettagliatamente l'articolo 6 concernente in particolare gli interventi per la ristrutturazione di imprese.

Si sofferma poi ad illustrare gli articoli 6-bis (istituzione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia), 6-ter (riscossione dei contributi dei produttori di latte) e 6-quater (competenza dell'AIMA negli interventi di sostegno delle azioni delle unioni delle associazioni dei produttori agricoli).

Il relatore infine illustra i meccanismi di copertura degli oneri di spesa (articolo 7) ed invita la Commissione ad approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, preannunciando sin d'ora di essere favorevole ad una limitata modifica concernente l'articolo 6.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LOPS ricorda anzitutto che le osservazioni mosse alla Camera dei deputati sul decreto-legge in esame hanno trovato accoglimento attraverso gli emendamenti che sono stati approvati. Non hanno trovato accoglimento in quel ramo del Parlamento altri emendamenti che egli presenterà in questa sede e che auspica siano favorevolmente accolti.

Sottolineata quindi la poca affidabilità dell'AIMA, già dimostrata in passato nell'applicazione degli interventi comunitari, l'oratore ricorda che il Governo non ha accolto l'invito dei senatori comunisti della Camera dei deputati a compiere una indagine sul funzionamento dell'AIMA. Al riguardo egli presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerata la fase attuale di profonda ridiscussione della politica agraria CEE ed in particolare degli interventi di mercato nel settore agro-alimentare (sezione garanzia del FEOGA);

considerato che tali interventi vengono gestiti nel nostro Paese dall'AIMA (azienda che eroga oltre 7.500 miliardi tra fondi CEE e nazionali) e che spesso tale gestione è stata sottoposta a critiche soprattutto quando indirizza risorse verso soggetti esterni all'agricoltura;

considerate le recenti iniziative e dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura e foreste e l'esigenza ormai indifferibile di provvedere alla riforma della legge che disciplina il funzionamento dell'AIMA;

considerata l'assenza di un efficace sistema di controllo alle molteplici attività dell'AIMA così come dimostrano i numerosi interventi effettuati dalla Guardia di finanza,

impegna il Governo

a avviare il processo di riforma dell'AIMA tale da rendere trasparente ed efficace tale strumento in una fase di difficile transizione dello sviluppo agricolo ed in particolare per le revisioni delle convenzioni in atto con le grandi società di commercializzazione e per nuove regole per i ritiri di mercato;

a definire in tempi brevi un adeguato sistema di controlli all'attività dell'AIMA tale da garantire la corretta finalizzazione degli interventi e la riduzione delle anomalie registratesi negli ultimi anni».

(0/2631/1/9)

CASCIA, CASADEI LUCCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO

Il senatore DIANA premesso che nel decreto-legge sono stati inseriti argomenti che si discostano dal testo originario, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 6-ter, evidenziando la necessità di sopprimerlo ed auspicando che sul problema della «proprietà» delle quote di produzione del latte si svolga un approfondito dibattito in sede parlamentare.

Il senatore MICOLINI richiama l'attenzione sulla validità complessiva del decreto-legge con cui il Governo da una risposta articolata alle esigenze dei produttori.

Il relatore BUSSETI si dice favorevole all'ordine del giorno illustrato dal senatore Lops a condizione che ne siano stralciate le parti seconda e quarta della premessa.

Il sottosegretario CIMINO dichiara che il Governo non può in particolare accettare la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno.

Il senatore LOPS dichiara di mantenere l'ordine del giorno nella sua integrità.

Il senatore MICOLINI interviene nuovamente chiedendo che si ponga attenzione nel mettere in discussione l'AIMA, specie quando si continua a caricare questa azienda di sempre nuovi gravosi compiti. Per quanto riguarda l'ordine del giorno egli sarebbe favorevole soltanto alle prime tre parti della premessa e ad un dispositivo che si limiti semplicemente ad impegnare il Governo ad avviare un piano di riforma dell'AIMA.

Il presidente MORA invita quindi il senatore LOPS a chiarire se intenda modificare o mantenere l'ordine del giorno.

Il senatore LOPS, premesso che i senatori del Gruppo comunista non intendono penalizzare i contadini e che si tratta di portare al dovuto approfondimento gli importanti problemi emersi, dichiara che insiste sull'ordine del giorno presentato.

La Commissione respinge quindi l'ordine del giorno e passa all'esame dell'articolato del decreto-legge.

Nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati approva, con separate votazioni, gli articoli 1 (sul cui comma 1 ha respinto un emendamento sostitutivo dei senatori Lops ed altri, al quale si sono detti contrari relatore e Governo), 2 (al cui comma 2 ha respinto un emendamento sostitutivo dei senatori Lops ed altri, al quale si sono detti contrari relatore e Governo), 3, 4, 5 (su cui ha respinto un emendamento sostitutivo dei senatori Lops ed altri, al quale si sono detti contrari relatore e Governo).

Con due emendamenti, soppressivi delle parole «in maggioranza», rispettivamente ai commi 1 e 2, presentati dai senatori Cascia ed altri ed a cui si sono detti favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva l'articolo 6, dopo aver respinto un emendamento soppressivo del comma 5 presentato dai senatori Cascia ed altri.

Successivamente, nel testo della Camera dei deputati è approvato l'articolo 6-bis.

Si passa all'articolo 6-ter su cui il senatore Diana illustra un emendamento soppressivo dell'ultima parte del secondo comma (riguarda l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia), rilevando l'inopportunità di dare una delega al Governo in una materia che merita un adeguato approfondimento.

Seguono brevi interventi del senatore MICOLINI (sarà il Ministro a chiarire in sede di emanazione dell'apposito decreto i vari problemi che eventualmente si porranno), del sottosegretario CIMINO (la necessità di chiarezza è una ragione in più per incaricare il Governo di emanare le necessarie norme chiarificatrici), del presidente MORA (le emanande norme ministeriali non potrebbero comunque toccare diritti soggettivi sanciti dalla normativa vigente) e del relatore BUSSETI (è contrario all'emendamento del senatore DIANA e ritiene sufficiente il riferimento alle norme comunitarie).

Il senatore DIANA preannuncia che voterà contro l'articolo 6-ter proprio perchè sull'argomento in questione la normativa comunitaria non fa chiarezza e si corre il rischio di finire davanti alla Corte Costituzionale.

Il senatore ZANGARA si dice parzialmente d'accordo con il senatore Diana e considera non comprensibile l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 6-ter, di cui peraltro sottolinea la mancanza di omogeneità con la restante materia del decreto-legge.

Il senatore MARGHERITI invita il Governo a tener conto delle sollecitazioni e delle perplessità avanzate dal senatore Diana, consultando, in sede di emanazione del decreto ministeriale, le categorie interessate.

Seguono ulteriori brevi interventi, per chiarimenti, del presidente MORA e del senatore MICOLINI e quindi la Commissione - respinto l'emendamento del senatore Diana - approva nel testo della Camera dei deputati l'articolo 6-ter e successivamente, con separate votazioni, gli articoli 6-quater, 7 e 8.

Per dichiarazioni di voto interviene quindi il senatore LOPS il quale, pur prendendo atto che sono stati accolti alcuni emendamenti dei senatori comunisti, conferma l'insoddisfazione del suo Gruppo per la mancata approvazione degli altri emendamenti e dell'ordine del giorno sul problema dei controlli dell'AIMA. Annuncia infine che valutato complessivamente il disegno di legge, i senatori del Gruppo comunista si asterranno.

Il senatore NEBBIA dichiara la contrarietà del Gruppo della sinistra indipendente sia per l'aumento dei poteri dell'AIMA sia per l'introduzione di norme sul settore lattiero-caseario.

La Commissione infine nell'accogliere il disegno di legge nel suo complesso, incarica il relatore BUSSETI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del decreto-legge trasmesso dalla Camera dei deputati, come sopra modificato ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA annuncia che la seduta della Commissione prevista per domani giovedì 7 febbraio non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,50.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

265^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, che ha già preso contatto con l'Ufficio di presidenza della Commissione attività produttive della Camera dei deputati, ha proposto di effettuare un incontro a carattere informale nel corso del quale le Commissioni medesime dovrebbero esaminare congiuntamente l'andamento dell'attuale situazione energetica insieme a rappresentanti di enti pubblici, organismi privati e associazioni di categoria. La riunione potrebbe aver luogo in locali del Senato martedì 12 febbraio alle ore 15,30.

Conviene unanime la Commissione che dà mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a dar corso alla procedura proposta.

IN SEDE DELIBERANTE

Gianotti ed altri: Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore VETTORI illustra il nuovo testo del disegno di legge, da lui elaborato sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni consultate.

Si passa alla votazione degli articoli.

Senza discussione e senza modifiche viene approvato l'articolo 1.

Il senatore ALIVERTI, in riferimento agli articoli 2 e 3, richiama l'opportunità di chiarire meglio l'ambito di applicazione della normativa che si intende adottare, specie per quanto riguarda la distinzione tra allevamento e commercio degli animali.

Sull'argomento si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori DIPOLA, GIANOTTI e ALIVERTI, il relatore VETTORI e il sottosegretario CASTAGNETTI. La Commissione, infine, dà mandato al relatore di predisporre un nuovo testo degli articoli 2 e 3.

Il seguito della discussione del disegno di legge viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Cassola e Aliverti: Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634)

(Esame e rinvio)

Il relatore VETTORI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, sottolineando la primaria esigenza che i reattori nucleari della nuova generazione garantiscano condizioni di funzionamento nella massima sicurezza. Tale obiettivo, invero, deve essere perseguito non già attraverso aggiustamenti tecnici, che riducano al minimo le probabilità di incidente rilevante, ma attraverso la elaborazione di un modello fondato su leggi fisiche naturali le quali escludano in radice qualunque possibilità di rischio per gli addetti agli impianti e per le popolazioni residenti nei territori limitrofi. I reattori in questione, dagli esperti denominati a sicurezza intrinseca, non devono in sostanza comportare la previsione di piani di evacuazione poichè l'attività del nocciolo non può comunque produrre effetti nocivi di alcun genere. Il disegno di legge, inoltre, favorisce la ricerca in materia di reattori nucleari che non rilascino scorie e residui radioattivi.

Per le finalità indicate è prevista la costituzione di una società per azioni, alla quale partecipino l'ENEA e altri enti o imprese, in cui la quota di maggioranza sia detenuta dall'ENEL. Il personale necessario per l'attività della società sarà messo a disposizione dall'ENEL e dall'ENEA e gli oneri finanziari relativi al trattamento economico e previdenziale del personale medesimo saranno a carico degli enti di appartenenza.

Il relatore VETTORI, infine, invita la Commissione ad esaminare sollecitamente il testo in esame in modo da utilizzare convenientemente l'accantonamento all'uopo stanziato dalla legge finanziaria per il 1991.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

266^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Cassola e Aliverti: Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta anti-meridiana.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore GIANOTTI, soffermandosi sulla *ratio* del disegno di legge in titolo, ravvisa l'opportunità che il rappresentante del Governo chiarisca innanzitutto il quadro di politica energetica in cui esso dovrebbe inserirsi e, in particolare, gli intendimenti del Ministro dell'industria in materia nucleare.

Il presidente CASSOLA, dopo aver fornito precisazioni di natura regolamentare in ordine alla procedura prevista per l'esame del disegno di legge, sottolinea che il testo proposto si riferisce esclusivamente a un progetto di ricerca su reattori nucleari, dalle caratteristiche intrinsecamente sicure, la cui specificità consiste nella mancata previsione di qualsiasi piano di evacuazione per le popolazioni residenti nei territori limitrofi: in linea teorica, infatti, dovrebbe essere esclusa ogni possibilità di incidente grazie alla predisposizione di strumenti che agiscono in base a leggi fisiche naturali e non attraverso meri, ancorchè sofisticati, accorgimenti tecnologici.

Quanto alle tesi, più volte ribadite dal Ministro dell'industria, di un «rilancio» del nucleare egli segnala la differenza tra un progetto di ricerca scientifica e una eventuale decisione politica che prelude a un

programma di nuove centrali nucleari per la produzione di energia elettrica: al riguardo, infine, ribadisce le note posizioni della propria parte politica, che resta fermamente contraria alla riproposizione di esperienze ormai superate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

136^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
VECCHI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE VITTIME DEI RECENTI INCIDENTI SUL LAVORO IN SICILIA ORIENTALE

Il senatore TOTH esprime il più vivo cordoglio per le nuove sciagure avvenute ieri, in Sicilia orientale, in due cantieri e richiama la necessità che vengano al più presto posti all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge presentati dai componenti della Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presieduta dal senatore Lama.

La senatrice FERRAGUTI, associandosi alle dichiarazioni del senatore Toth e condividendo l'evidenziata esigenza di un esame rapido dei disegni di legge relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, formula espressioni di solidarietà alle famiglie dei lavoratori deceduti.

Alle dichiarazioni del senatore Toth e della senatrice Ferraguti si associano i senatori SANNA, PERRICONE, TANI e VECCHI.

CONFLITTO DI COMPETENZA

Il senatore TANI fa presente l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alla 11^a Commissione del disegno di legge n. 2159, relativo alla sicurezza del lavoro nelle cave, già assegnato alla Commissione Industria del Senato. La Commissione concorda.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TOTH, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, sottolinea che la tendenza generale del provvedimento è quella già presente nel decreto-legge n. 129 del 1990, convertito in legge nell'agosto scorso.

Anche in questo caso il Governo ha preso atto della richiesta avanzata tanto dagli imprenditori quanto dai sindacati di fiscalizzare una parte degli oneri sociali per evitare un inutile aggravio del costo del lavoro. Nel provvedimento oggi in esame questa linea di tendenza è maggiormente evidenziata rispetto al provvedimento precedente, anche se molte sono le categorie escluse da tali benefici; tuttavia il Governo ha scelto, in una materia così delicata, la strada della gradualità per evitare l'ulteriore depauperamento degli enti previdenziali che già sopportano un carico finanziario estremamente gravoso.

Il Relatore ribadisce che, per quanto vi possano essere molte critiche nei confronti del testo all'esame della Commissione, è da sottolineare che le innovazioni del testo stesso sono state effettuate nel solco di una strategia più generale, coerente con quella dei decreti precedenti: l'approvazione del disegno di legge in esame può, cioè, significare una positiva accelerazione del processo che condurrà alla totale fiscalizzazione degli oneri sociali.

Quanto al merito del provvedimento, sottolinea che all'articolo 1 si prevede una riduzione di alcuni contributi dovuti dai datori di lavoro di imprese industriali e artigiane del settore manifatturiero, in misura più consistente per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Sgravi contributivi sono inoltre previsti per le imprese commerciali ed alberghiere con più di quindici dipendenti, nella stessa percentuale per l'intero territorio nazionale. Anche le imprese agricole del Centro-Nord saranno beneficiarie del provvedimento (quelle operanti nel Mezzogiorno godevano già di tali sgravi contributivi).

L'articolo 1 prevede inoltre benefici contributivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato donne o giovani di età non superiore ai 29 anni.

L'articolo 2, infine, contiene una disposizione che proroga fino al 31 maggio 1991 gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno (previsti dall'articolo 59 del Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno) scaduti alla fine del novembre 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VECCHI, informando che la 5^a Commissione darà il parere sul provvedimento in esame probabilmente nella tarda mattinata

di domani, avverte che la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo; propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 10 della stessa mattinata. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

154^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZITO***Interviene il ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 15,40.***SULL'INTENDIMENTO DEL GOVERNO DI PRESENTARE IN PRIMA LETTURA ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI IL PROVVEDIMENTO D'URGENZA SULLA GESTIONE
TRANSITORIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI**

Il senatore GUALTIERI fa presente che, essendosi appreso da notizie di stampa della reiterazione del decreto-legge sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato è stato rilevato come l'intendimento del Governo di presentare tale disegno di legge in prima lettura alla Camera dei deputati sia in netta difformità rispetto alla prassi costantemente seguita. Egli quindi invita il Presidente a rappresentare lo stato di disagio derivante da tale intendimento governativo nelle sedi congrue.

Il senatore BERLINGUER, associandosi alle considerazioni del senatore Gualtieri, rileva che l'inopportunità dell'anzidetto orientamento è ancora più accentuata dal fatto che il nuovo provvedimento sembra non essere di contenuto identico a quello del decreto-legge già approvato nel gennaio scorso, dall'altro ramo del Parlamento. D'altra parte, ad avviso del senatore Berlinguer, l'esigenza di un coordinamento tra il decreto-legge in questione ed il provvedimento di riordino generale del Servizio sanitario nazionale avrebbe dovuto consigliare per i due disegni di legge una stessa sede di esame.

Alle considerazioni dei senatori Gualtieri e Berlinguer si associano i senatori SIRTORI e ALBERTI.

Il presidente ZITO ritiene che il problema sollevato circa la procedura che il Governo intende seguire non sia infondato ed accoglie

pertanto l'invito del senatore Gualtieri, dichiarandosi disponibile a fare i dovuti passi presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento per chiedere le ragioni di tale procedura.

Il ministro DE LORENZO precisa che il preannunciato nuovo provvedimento governativo è di contenuto identico a quello già approvato dalla Camera dei deputati tranne due modifiche, di cui una richiesta dalla stessa Commissione affari sociali della Camera e l'altra connessa a quanto era emerso nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)

Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore VENTRE, in via preliminare, con riferimento al riassunto dei lavori della 12^a Commissione del 5 febbraio fa notare come sia stato riportato che il presidente-relatore Zito si sia dichiarato perplesso sull'emendamento da lui presentato al comma 7 dell'articolo 10 del testo del relatore, mentre invece, a suo avviso, lo stesso relatore si è dichiarato contrario.

Il Presidente ZITO sottolinea che il resoconto riporta fedelmente il suo pensiero, avendo egli espresso contrarietà in un primo momento, e successivamente, in sede di dichiarazione di voto, avendo egli dichiarato la sua perplessità. Di ciò puntualmente il riassunto dei lavori dà conto, risultando, quindi, non fondate le osservazioni del senatore Ventre.

Il senatore VENTRE ribadisce la sua convinzione che in sede di resoconto sommario occorrerebbe che il pensiero degli oratori fosse riportato con univoca chiarezza.

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore ZITO ricorda che fu accantonato l'esame dei commi 5 e 6 dell'articolo 1, riguardanti rispettivamente il riequilibrio delle condizioni socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e i finanziamenti, enucleati in sede di prima ripartizione del Fondo sanitario interregionale, destinati ad attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, all'Istituto superiore di Sanità ed all'ISPESL. Con riferimento al problema del riequilibrio, presenta un emendamento soppressivo del comma 5, essendo preferibile trattare la questione in un articolo apposito, da lui proposto con altro, specifico emendamento.

Viene quindi accolto, favorevoli il relatore ed il Ministro, l'emendamento soppressivo del comma 5.

Il senatore CONDORELLI illustra un emendamento al comma 6, tendente a prevedere che i finanziamenti enucleati in sede di prima ripartizione del Fondo sanitario interregionale siano destinati anche ad attività di ricerca biomedica finalizzata.

Il senatore ALBERTI ritira un emendamento da lui presentato al comma 6 riguardante il finanziamento, in sede di prima ripartizione del Fondo sanitario interregionale, di piani finalizzati al riequilibrio territoriale dello sviluppo tecnologico in settori specifici della diagnostica e della terapia nelle regioni del Mezzogiorno.

Viene accolto, favorevoli il relatore ed il Ministro, l'emendamento del senatore Condorelli e quindi viene accolto l'articolo 1 con le modifiche precedentemente approvate.

Il presidente-relatore ZITO dà conto dell'emendamento da lui presentato relativo all'inserimento di un articolo aggiuntivo successivamente all'articolo 1. L'articolo prevede che il Ministro della sanità predisponga, sentite le regioni interessate, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, un piano triennale per le regioni particolarmente svantaggiate sul piano dell'assistenza sanitaria, al fine di realizzare il riequilibrio delle condizioni socio-sanitarie e di contenere il fenomeno della mobilità sanitaria derivante da difforme sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi e dei presidi sanitari. Per le Regioni dell'Italia meridionale ed insulare il piano è adottato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Piano prevede azioni di sostegno finalizzate all'equilibrio nel rapporto tra strutture pubbliche, private convenzionate e private, all'organizzazione coordinata sul territorio dei servizi e delle strutture pubbliche di assistenza, ricerca, sperimentazione e controllo, alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché alle possibili integrazioni tra i servizi sanitarie, quelli socio-assistenziali. Esso viene poi sottoposto all'approvazione del CIPE che delibera entro 30 giorni dalla data di notifica del piano stesso. Per gli interventi che richiedano l'iniziativa integrata e coordinata di amministrazioni statali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici, il Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e con il Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, promuove un'apposita intesa che attui il coordinamento. Quanto al finanziamento, l'articolo prevede che si faccia ricorso a risorse corrispondenti all'entità, riferita all'esercizio precedente, della compensazione per mobilità sanitaria ospedaliera dalle regioni particolarmente svantaggiate verso le altre fino ad un massimo dell'1 per cento del Fondo sanitario interregionale. La copertura è assicurata sulla quota di riserva del 4 per cento riservata a fabbisogni particolari ed imprevisti, stabilita al comma 6 dell'articolo 1, dianzi approvato. Per quanto concerne le regioni meridionali ed insulari, il piano è considerato ai fini dell'utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 64 del 1986, all'uopo includendo il settore sanitario tra i campi di applicazione della predetta legge.

Il senatore MELOTTO propone alcune correzioni formali al testo dell'emendamento, che sono accolte dal Presidente-relatore ZITO.

Il ministro DE LORENZO esprime pieno consenso sull'articolo aggiuntivo proposto dal Presidente-relatore Zito, e rileva che opportunamente esso mira anche a migliorare la qualità di gestione. È corretto anche il richiamo alla legge n. 64 del 1986 che, peraltro, già prevede interventi per le biotecnologie e per la ricerca. Per tali motivi si augura che sull'emendamento si realizzi la più ampia convergenza politica.

Il senatore ALBERTI dichiara di condividere l'emendamento, salva la possibilità di effettuare nel corso dell'esame in Assemblea ulteriori approfondimenti.

Il senatore IMBRIACO rileva che lo squilibrio tra Nord e Sud è un'eredità del vecchio sistema mutualistico, e ritiene necessario verificare la praticabilità effettiva del richiamo alla legge n. 64 del 1986, essendo i fondi relativi a tale legge quasi del tutto impegnati per altri settori.

Il presidente-relatore ZITO sottolinea l'opportunità di definire al più presto una norma relativa al riequilibrio territoriale dei servizi sanitari e si augura che sul suo emendamento si possa realizzare un'ampia convergenza politica.

L'emendamento del presidente-relatore Zito viene quindi accolto dalla Commissione, con l'astensione del senatore Imbriaco.

Il presidente-relatore ZITO fa presente che le Organizzazioni sindacali confederali hanno richiesto un incontro con l'Ufficio di Presidenza della Commissione in relazione all'esame dell'articolo 11, concernente il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Avverte che tale incontro avrà luogo venerdì 8 febbraio alle ore 9.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

208^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE**

Pecchioli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis), risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

Il relatore, senatore BOSCO, stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza invece sarebbe stata quanto mai opportuna per conoscere l'orientamento dell'Esecutivo riguardo alle deleghe che il disegno di legge all'esame intende ad esso conferire.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore PETRARA, il quale esprime in primo luogo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Bosco nella seduta del 3 ottobre scorso. Lamenta invece i colpevoli ritardi di cui è responsabile il Governo nella elaborazione di una compiuta politica di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Pertanto, si rende assolutamente necessario che almeno il rappresentante del Dicastero dell'ambiente sia presente alle prossime sedute della Commissione per illustrare la propria posizione al riguardo. La previsione della delega di cui al disegno di legge all'esame ha lo scopo di vincolare il Governo ad adottare una normativa di estrema rilevanza politica; anche in considerazione di ciò, gli articoli successivi al primo prevedono norme immediatamente precettive contenenti taluni divieti: ciò, tra l'altro, riguarda gli allarmi antifurto, le vibrazioni da frigoriferi dei supermercati e la pubblicità sonora. Il rigore di tali divieti potrà essere attenuato per contemperare le esigenze produttive e commerciali con quelle di

salvaguardia ambientale ma imprescindibile dovrà permanere, comunque, l'introduzione di accorgimenti tecnici volti a ridurre le emissioni sonore.

Ha quindi la parola il senatore FABRIS, che critica il Governo per quella che ritiene una mancata attuazione di direttive comunitarie in materia ambientale. Il disegno di legge in esame, poi, dovrebbe salvaguardare le competenze delle autonomie locali in merito alla normativa di dettaglio, anche in considerazione della diversità di situazioni geografiche: si registrano infatti, come è noto, abitudini diversificate delle popolazioni locali, rispetto alle quali le previsioni legislative possono influire soltanto entro determinati limiti.

Il senatore TORNATI osserva preliminarmente che la salvaguardia ambientale da inquinamento acustico è regolata da una normativa piuttosto arretrata, e non solo per il mancato recepimento di direttive comunitarie che spesso concernono esclusivamente strumenti meccanici particolari. È infatti la vita moderna nel suo complesso che, implicando una più generale assuefazione ai rumori di fondo nelle città, accresce lo stato d'ansia e influisce negativamente sulla salute delle popolazioni. In carenza di un intervento legislativo che incida sulle cause dell'inquinamento acustico anche i piani di disinquinamento previsti dalla legge n. 305 del 1989 rischiano di rimanere inattuati.

La deprecabile assenza del rappresentante del Governo, che peraltro aveva già preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge in materia, non deve pregiudicare la necessaria celerità dell'*iter*; la disponibilità a discutere il contenuto dei divieti di cui agli articoli 2 e 3, infine, non deve implicare una mancata soluzione del grave problema delle frequenze, della durata e delle modulazioni dei segnali acustici.

Interviene il senatore CUTRERA, che concorda sull'esistenza di un grave ritardo nel varo di una disciplina normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico e sulla necessità che il Governo assuma una precisa posizione al riguardo, superando eventuali problemi di concerto interministeriale. Per accelerare l'*iter* legislativo, si potrebbe in primo luogo concentrare l'attenzione della Commissione sugli articoli 2 e 3 che contengono norme direttamente precettive, di cui può essere meglio definito il contenuto, ma che restano di ineludibile necessità. Ad esempio, l'inquinamento acustico che è tipico delle discoteche, che nuoce ovviamente alla salute dei giovani, è già oggetto di direttive comunitarie. Più in generale, l'inquinamento acustico considerato il primo motivo di insoddisfazione delle popolazioni lombarde. La diversificazione regionale nell'applicazione della normativa appare utile, per rispettare gli usi e costumi delle popolazioni locali. Alcune garanzie di fondo vanno tuttavia poste in sede normativa e la regolamentazione comunale applicativa dovrà ovviamente ispirarsi ai criteri generali individuati in tale sede. I vigenti regolamenti comunali edilizi, di polizia urbana e sanitaria non si sono infatti dimostrati granchè efficaci a causa dell'assenza di previsioni legislative in materia. Quanto alla delega, rileva, infine, che essa andrebbe

contenuta in termini temporali più ristretti, per indurre il Governo a provvedere tempestivamente.

Il presidente PAGANI fa notare l'estrema importanza della materia in esame, rispetto alla quale la Commissione intende impegnarsi ad una celere trattazione: statistiche mediche ricorrenti dimostrano, infatti, l'incremento delle malattie causate direttamente o indirettamente da inquinamento acustico. La necessaria gradualità dell'intervento legislativo implica peraltro la presenza di una legge di principio che deleghi alle regioni il compito di conciliare i contenuti della normativa-quadro con le esigenze locali.

Replica infine il relatore, senatore BOSCO, il quale, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza, già sottolineata dai precedenti oratori, di procedere in tempi il più possibile rapidi, fa presente l'opportunità che i contenuti degli articoli 2 e 3 definiscano più puntualmente l'ambito dei regolamenti regionali e comunali. A quest'ultimo proposito, ritiene altresì opportuno procedere ad una serie di audizioni di tecnici e amministratori degli enti locali.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

209^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore ZANGARA, dà brevemente conto degli esiti di un incontro svoltosi in mattinata, con rappresentanti dei ministeri competenti. In tale sede è stata raggiunta un'intesa relativamente a taluni aspetti di copertura finanziaria del disegno di legge, mentre la

formulazione di emendamenti da parte del Governo, in Commissione, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito in Commissione richiederà tempi aggiuntivi rispetto alle previsioni iniziali.

Il senatore BOSCO, considerato che allo stato il Governo non è ancora in grado di presentare propri emendamenti, ritiene che la Commissione dovrebbe procedere senza ulteriori indugi all'esame di quelli già presentati.

Concorda il senatore FABRIS, il quale osserva che il rinvio alla prossima settimana dell'esame in Assemblea del decreto-legge già deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, potrà consentire un esame compiuto del complesso degli emendamenti.

Il senatore TORNATI, stigmatizzata l'assenza del rappresentante dell'Esecutivo, ritiene che permanga tuttora irrisolta la questione - già evidenziata dalla Commissione - del mancato coordinamento all'interno del Governo in merito ai contenuti del disegno di legge; pertanto, in assenza di fatti nuovi, la Commissione si trova nell'impossibilità di adottare decisioni in proposito.

Il senatore SPECCHIA rileva in primo luogo la gravità politico-istituzionale dell'assenza del rappresentante del Governo, che pure si era impegnato a presentare propri emendamenti. Sottolinea poi che il pur apprezzabile intento di evitare una decurtazione dei fondi relativi alla legge per la difesa del suolo, non potrebbe comunque giustificare il ricorso agli stanziamenti di cui alla legge n. 64 del 1986 concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore AZZARETTI, ricordato che, nel corso dell'esame della legge finanziaria, fu approvato un ordine del giorno a favore delle zone terremotate lucane e delle altre regioni colpite da dissesti idrogeologici, fa presente che in mancanza del disegno di legge che il Governo s'era impegnato a presentare al riguardo, sarà inevitabile registrare tentativi di ampliamento dei contenuti originari del provvedimento in esame.

Il presidente PAGANI rileva che, non essendo stati ancora presentati da parte del Governo emendamenti intesi a modificare il testo all'esame sulla base delle osservazioni formulate anche da parte degli altri Dicasteri interessati, la Commissione si trova nella momentanea impossibilità di procedere; in attesa, pertanto, del richiesto chiarimento da parte del Ministro della protezione civile, pur tenendo conto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha testè deciso di calendarizzare l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge in questione per la settimana prossima, propone di rinviare il seguito dell'esame per consentire i necessari approfondimenti.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (Atto Senato n. 2611)

Il deputato D'AIMMO, relatore alla Commissione, osserva preliminarmente come il provvedimento in esame rechi nel titolo la previsione di misure agevolative in favore del Mezzogiorno mentre sarebbe stato più coerente (con il contenuto del disegno di legge) parlare di riduzioni contributive a settori produttivi in tutto il territorio nazionale. Il provvedimento infatti costituisce espressione di una tendenza legislativa volta ad avvicinare progressivamente le agevolazioni produttive vigenti nel Mezzogiorno e nelle regioni centro-settentrionali.

Osserva ancora come gli sgravi contributivi favoriscono il centro-nord anche per la via indiretta, essendo la loro corresponsione collegata oggettivamente all'ampiezza della base produttiva, notoriamente più estesa nel centro-nord.

Si apre la discussione. Intervengono i deputati DIGLIO e SODDU e i senatori TAGLIAMONTE e VIGNOLA. In particolare il senatore Tagliamonte mette in evidenza l'opportunità di inserire nel parere una riserva per il fatto che la proroga degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno gravi su i fondi stanziati per il rifinanziamento della legge 64 e non su quelli ordinari del bilancio.

Su proposta del presidente BARCA la Commissione conferisce al relatore il mandato di redigere una bozza di parere.

Il relatore D'AIMMO presenta quindi la seguente bozza:

«La Commissione bicamerale Mezzogiorno, esaminato il testo del decreto-legge 19 gennaio 1991 n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e disgravi contributivi nel Mezzogiorno (Atto Senato n. 2611), sentita la relazione dell'onorevole D'AIMMO ed il dibattito conseguente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) il titolo del disegno di legge rischia di contraddire il contenuto del provvedimento che prevede riduzioni contributive a settori produttivi operanti in tutto il territorio nazionale e che, al netto dell'articolo 2 che proroga di 6 mesi (1° dicembre 1990-31 maggio 1991) gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, assegna più del 70 per cento delle risorse impegnate dal provvedimento ad imprese operanti nel centro-nord, per il profondo divario esistente nei settori produttivi agevolati tra il monte salari del centro-nord e quello del Mezzogiorno.

Esempio significativo può essere rappresentato dalle previsioni, contenute nella relazione tecnica del Senato che accompagna il provvedimento, del monte salari del settore delle industrie manifatturiere su cui si calcoleranno le riduzioni dei contributi:

centro-nord = monte salari 1991 - lire 82.581 miliardi;

Mezzogiorno = monte salari 1991 - lire 18.481 miliardi.

2) i benefici previsti a favore delle sole imprese agricole del centro-nord, commi 5 e 6 dell'articolo 1, pareggiano sostanzialmente gli sgravi contributivi percentualizzati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 eliminando ogni vantaggio a favore del Mezzogiorno;

3) l'onere di lire 3.877 miliardi previsto dall'articolo 2, per la proroga degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno per 6 mesi, grava sui fondi stanziati per il rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64 nel bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 e non sui fondi ordinari del bilancio stesso».

Il senatore PONTONE, pur apprezzando moltissimo la relazione ed anche la bozza di parere presentate dall'onorevole D'AIMMO, ritiene di dover esprimere voto negativo proprio perchè le osservazioni critiche prospettate dalla Commissione sono tali da precludere un giudizio favorevole sul complesso del disegno di legge.

Il presidente BARCA mette ai voti la proposta di parere che è approvata con il voto contrario del senatore Pontone.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del prof. Giovanni Torregrossa, presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in riferimento all'esame della relazione governativa sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi (articolo 6, comma 4, legge 1° marzo 1986, n. 64)

Il presidente TORREGROSSA presenta una relazione che intende chiarire il suo punto di vista in ordine ai problemi relativi alla

costituzione di una mediobanca del sud, nel quadro della riforma organizzativa e funzionale degli Enti di promozione e del necessario rilancio dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La relazione recita testualmente:

«L'esigenza – largamente avvertita di una ristrutturazione istituzionale e funzionale dei meccanismi che dovrebbero regolare i flussi finanziari verso il Mezzogiorno ha preso le mosse dalla constatazione generica ed indistinta – della opportunità di una istituzione finanziaria che costituisca apposito supporto dell'apparato produttivo operante nel Mezzogiorno.

Le ipotesi di soluzioni a tal fine prospettate si sono inizialmente ispirate alla esperienza più prestigiosa e più funzionale esistente in Italia, la Mediobanca; così che il dibattito si è sviluppato attorno alla prospettiva di istituire un Mediobanca del Sud.

Nella sua prospettazione iniziale, la proposta avrebbe dovuto coinvolgere esclusivamente le tre banche di interesse nazionale: il Credito Italiano, la Banca Commerciale ed il Banco di Roma, e ciò non solo per la presunta maggior facilità di coordinamento dei tre istituti bancari che hanno il medesimo azionista, quanto perchè la nuova istituzione avrebbe dovuto operare all'interno del modello a cui si ispirava – la Mediobanca appunto –; così che i confini soggettivi sembrava dovessero essere naturalmente segnati da quelle istituzioni che avevano realizzato il modello, di cui la nuova applicazione doveva essere quasi una sezione distaccata.

L'ineliminabile clima di riservatezza che normalmente accompagna i movimenti organizzatori dell'apparato finanziario non ha consentito di conoscere compiutamente i motivi per i quali l'originaria ispirazione della proposta ha subito una evoluzione che ne ha modificato sensibilmente natura e finalità: l'area dei possibili partecipanti alla nuova istituzione è stata estesa oltre i confini delle BIN (le cronache di questi giorni parlano dell'interesse alla vicenda del Banco di Napoli e dell'IMI) e l'obiettivo originario di tradurre nel Mezzogiorno l'esperienza di Mediobanca (quella, cioè, di costituire un punto di equilibrio nella gestione delle più rilevanti espressioni finanziarie dell'apparato produttivo) si è trasformato nella (generica) esigenza di aiutare finanziariamente le piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

Al mutamento di obiettivi non sono certo estranee le vicende di riassetto che le BIN hanno subito o verso le quali sono proiettate, nè la constatazione che le caratteristiche dell'apparato produttivo del Sud non presentano quegli aspetti di omogeneità strutturale e dimensionale che sono alla base della esperienza di Mediobanca; che, anzi, esso si presenta prevalentemente contrassegnato da piccole e medie imprese per la cui vitalità è ancora necessario un sostegno finanziario esterno dai contorni probabilmente da ridefinire – per perseguire il suo tendenziale allineamento con l'apparato produttivo del Nord, in modo da realizzare quella integrazione che permetta, anche al Mezzogiorno, di affrontare il prossimo confronto con l'Europa.

Quel che risulta manifesto è che la proposta, sia nella versione originaria che in quella aggiornata, si muove in un ambito estraneo a quello dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e costituisce una iniziativa autonoma destinata ad operare in un clima di separatezza

assoluta dagli organismi finanziari attualmente deputati ad operare nell'ambito dell'intervento straordinario. Con tali premesse la nuova istituzione finanziaria se anche valida nell'ambito di un riordinamento dell'apparato finanziario ordinario - non offre alcun reale contributo alla soluzione dei problemi che l'intervento pubblico nel Mezzogiorno ha suscitato, e cioè: *a*) la ristrutturazione dell'organizzazione finanziaria del Mezzogiorno che investa sia il rilancio degli Istituti di Credito specializzato (ISVEIMER, IRFIS e CIS) sia la riforma degli enti di promozione; *b*) la riforma degli incentivi alle attività produttive nel Mezzogiorno, sia nei loro aspetti procedurali, sia in quelli sostanziali.

Tale ultima constatazione assume aspetti rilevanti in presenza di un quadro normativo caratterizzato dalla nuova legge n. 218 del 1990 (c.d. di legge Amato) che è destinata ad incidere profondamente sull'assetto dell'apparato bancario e finanziario italiano; così che una mera riproduzione di modelli già conosciuti e già con scarso successo sperimentati in passato - non solo non autorizza a pronosticare una effettiva incidenza nel rilancio dell'apparato produttivo meridionale, ma soprattutto potrebbe comportare un ulteriore affievolimento dell'efficacia dell'attuale apparato finanziario dell'intervento straordinario, destinato, in tal modo, a vedere aggravati i suoi problemi di isolamento. E tutto ciò senza che alla specificità del problema del Meridione venga offerta una risposta che tenga conto della complessità dei suoi problemi.

Una specificità da sempre sottolineata ed espressa nella formula dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 che individua nei compiti di promozione ed assistenza l'attività degli enti di promozione.

L'elaborazione degli strumenti concreti nei quali articolare tali compiti ha dato vita ad un dibattito il cui punto di partenza è costituito dalla necessità di superare il collaudato (anche se ritenuto insufficiente) sistema degli incentivi (contributo sugli interessi e sul capitale) per definire forme più sofisticate di assistenza finanziaria, di servizi reali, oltre che di partecipazione diretta, in un armonico concorso fra di loro che ponga le premesse, da un lato, per una affrancazione delle imprese dalla necessità del generico intervento finanziario finora adottato, e dall'altro, per creare quel tessuto di condizioni favorevoli - economiche ed ambientali per la nascita e la crescita in forma autonoma dell'apparato produttivo meridionale.

Ed è per questa considerazione - ma non solo per questa - che, allo stato attuale del quadro organizzativo, non può non suscitare perplessità la proposta parallela - e quasi speculare a quella di iniziativa delle BIN - di realizzare una Banca d'affari fondendo, per incorporazione, nella FIME la FINBAN.

Quest'ultima è una società costituita nel 1986 fra Banco di Napoli, IMI ed ISVEIMER con un capitale sociale di 100 miliardi che ha per oggetto sociale quello di concorrere allo sviluppo di imprese economicamente valide, promuovendone il rafforzamento patrimoniale e l'accesso ai mercati finanziari e favorendo la mobilità dei capitali d'impresa.

L'attività finora svolta si è prevalentemente (se non quasi esclusivamente) concentrata nel comparto degli swaps (operazioni di riporto su

valute estere), ed il volume di affari realizzato, per quanto rilevante, ha richiesto ai soci il versamento del solo 50 per cento del capitale sociale.

La proposta fusione non costituisce - allo stato attuale di maturazione - la premessa per una auspicabile integrazione delle istituzioni finanziarie dell'intervento straordinario con l'apparato bancario.

Essa appare, invece, come un'operazione fine a sè stessa, che avrebbe come effetto immediato quello di conseguire il disimpegno delle banche da uno strumento finanziario che, nelle iniziali intenzioni, avrebbe dovuto operare per il rilancio dell'apparato produttivo meridionale e che, viceversa, ha assunto l'identità di operatore finanziario su valute estere e di investitore in titoli (quasi esclusivamente pubblici).

Una conclusione questa, (quella cioè del disimpegno) resa probabile dalle notizie di un interesse insistentemente esternato dall'IMI, dal Banco di Napoli (ed anche dell'ISVEIMER) di partecipare alla Medio Banca del Sud progettata dall'IRI; così che l'obiettivo della razionalizzazione del settore - che la fusione FINBAN-FIME dovrebbe realizzare verrebbe se non frustrato, certamente compromesso dalla contemporanea costituzione di un organismo finanziario avente caratteristiche analoghe a quello che si vuole eliminare.

Questa conseguenza farebbe seguito ad un evento, già verificatosi in occasione di un precedente aumento del capitale sociale della FIME (deliberato il 24 novembre 1987) rispetto al quale i soci di minoranza della società (prevalentemente istituti bancari) non parteciparono per la quota di loro pertinenza, costringendo l'Agenzia a sottoscrivere l'intera operazione, in guisa che la partecipazione azionaria di quest'ultima si è elevata dal 57,7 per cento al 71,8 per cento. Ciò autorizza la presunzione che l'attuale quadro organizzativo delle istituzioni finanziarie dell'intervento straordinario non sollecita l'interesse del mondo bancario ad impegnarsi nell'opera di sostegno dell'apparato produttivo meridionale se non se ne mutano radicalmente i termini sia sotto l'aspetto organizzativo che funzionale.

Dal punto di vista della FIME, l'operazione - se attuata nei termini in cui viene proposta ed al di fuori di un generale processo di riassetto degli enti di promozione e degli istituti di credito specializzati - presenta più di un aspetto negativo.

Anzitutto sul piano del metodo. Elusa, infatti, sarebbe l'esigenza che il riordino degli enti di promozione debba avvenire in attuazione di un piano generale che coinvolga tutti i soggetti dell'intervento straordinario; ed incongrua sarebbe in conseguenza, l'ipotesi di attuare interventi riferiti a singoli enti di promozione che non potrebbero non avere caratteristiche di distonia rispetto all'obiettivo di rilancio di tutte le articolazioni dello intervento straordinario opportunamente rivisitato.

Nel merito, inoltre la incorporazione nella FIME della FINBAN può avere un qualche significato se l'attività della seconda venga proseguita dalla prima; ma ciò non può non suscitare riserve. Dotare l'intervento straordinario di uno strumento che effettui solo (o prevalentemente) operazioni finanziarie, non può non considerarsi estraneo alla logica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, il quale non è stato concepito per produrre ricchezza a favore degli enti che in esso operano

(a questo fine è deputato il sistema del PP.SS.); così che la presenza di uno strumento di mera intermediazione finanziaria potrebbe apparire estranea alla logica dell'intervento straordinario.

Infine, nessuno dei problemi finanziari della FIME - quali risultano dalla relazione del Ministero verrebbero risolti, così che il giudizio sulla proposta operazione non può non essere rinviato ai tempi del riordino di tutti gli enti di promozione ed alla verifica in quella sede della compatibilità dell'operazione in esame con il nuovo volto che deve presentare l'apparato finanziario dell'intervento straordinario.

Tale processo di riordino ha il suo punto ineludibile di partenza nella riconsiderazione istituzionale degli Istituti di Credito Specializzati, i quali soffrono di una nota crisi istituzionale e funzionale, giacché, da un lato, la separazione fra titolarità delle quote di partecipazione (prevalentemente basata sulla posizione maggioritaria dell'Agenzia) e poteri di controllo (spettanti per tradizione consolidata alla Banca d'Italia) ha, da un lato, progressivamente accentuato il loro isolamento dal contesto organizzatorio nel quale vennero concepiti, e, dall'altro lato, l'essere ormai destinati ad operare con i metodi del sistema bancario ha loro tolto quel profilo di specificità che la loro azione doveva presentare in vista di una maggiore affinità con le esigenze dell'apparato produttivo che essi dovevano colti vare. Essi, in definitiva, sono stati costretti ad operare in concorrenza con le Banche, cercando di imitarne i sistemi e raggiungendo in tal modo un risultato paradossalmente contrario a quello per il quale erano state istituite.

Ed è per questo che l'occasione irripetibile del concorso simultaneo della legge n. 218 del 1990, della necessità di rilanciare gli enti di promozione e della opportunità di riformare il sistema degli incentivi va sfruttato in tutte le sue possibili implicazioni in modo che essi ridiventino strumenti specifici dell'azione meridionalistica, in attuazione di un progetto generale di riordino che investa anche tutti gli altri aspetti del quadro organizzatorio e funzionale ad essa relativo, compresa la ridefinizione del ruolo dell'Agenzia.

A tal fine sembra indispensabile procedere innanzi tutto alla costituzione di società per azioni ad iniziativa degli Istituti specializzati di Credito, ai sensi dell'articolo 1, 1° luglio 1990, n. 218 e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356. Tale costituzione dovrebbe avere il duplice scopo di consentire l'acquisizione di altre forze finanziarie e bancarie - che possano facilitare l'incentivazione del rapporto fra tali organismi e l'apparato produttivo delle piccole e medie imprese meridionali e, soprattutto l'assunzione di compiti di assistenza finanziaria e gestionale a favore delle imprese, finora affidata ad un mercato incontrollato, che non è riuscito a far decollare appieno il sistema dei servizi reali, cui tante speranze erano affidate nel congegno del sistema degli incentivi previsti dalla legge n. 64 del 1986.

Parallelamente alla istituzione di nuove società per azioni operanti nel settore del credito a medio termine e nel settore dei servizi, l'attività degli istituti meridionalistici dovrebbe avere il suo punto centrale di rilancio nell'attribuzione ad essi della competenza alla concessione degli incentivi. Il relativo procedimento, infatti, è finora caratterizzato da un sistema binario di competenze che - per quanto recentemente

snellito – presenta aspetti di appesantimento, ineliminabili proprio per il carattere centralizzato che esso ha mantenuto. Si tratta ora di operare una incisione profonda, quasi un ribaltamento della concezione finora seguita, che esclude il contatto diretto fra chi è competente (e quindi in definitiva responsabile) della concessione degli incentivi (l'Agenzia) e l'operatore industriale che vede la sua attività mediata dal sistema bancario tradizionale che costituisce obbiettivamente una remora ad una sollecita soddisfazione delle sue istanze. Il decentramento agli Istituti di Credito specializzati delle indicate competenze permetterebbe di concentrare in un unico organismo, ed alla unicità della contestuale valutazione, le decisioni sulla intera gamma delle facilitazioni di cui potrebbero godere le imprese operanti nel Mezzogiorno, le quali avrebbero – se non dal punto di vista strutturale, certamente da quello funzionale un unico sportello al quale rivolgersi per ottenere sia la concessione degli incentivi, sia la fruizione di tutti quei servizi finanziari e para-bancari, quali *factoring, leasing, marketing*, consulenze sulla gestione e servizi reali in genere che costituiscono il nuovo volto a cui in prospettiva devono essere ispirate le azioni di sostegno all'attività produttiva meridionale, in vista del passaggio dal sistema straordinario a quello ordinario di assistenza e promozione.

È in questa seconda direzione che gli sforzi per una sinergia fra organi dell'intervento straordinario e le istituzioni finanziarie e bancarie ordinarie debbono essere accentuate in modo che l'intervento straordinario possa disporre di un gruppo polifunzionale che obbedisca al suo interno ad un strategia unitaria e che verso l'esterno si ponga in un atteggiamento di collaborazione convenzionale con i banchi meridionali ed altre istituzioni bancarie interessate a contribuire al processo di sviluppo dell'apparato produttivo meridionale.

L'unicità del gruppo dovrebbe essere assicurata dall'esistenza di un unico centro di riferimento, costituito dall'Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno che in tal modo sarebbe deputata a svolgere le funzioni sostanziali di *holding*. L'Agenzia dovrebbe essere la titolare delle partecipazioni finanziarie negli Istituti di credito specializzati, delle partecipazioni azionarie delle costituende società operative, nonché delle partecipazioni nelle finanziarie attualmente esistenti: (FIME, FINAM, INSUD).

La gestione di tali partecipazioni dovrebbe essere effettuata con quei criteri di managerialità e di economicità che sono propri delle capo gruppo finanziarie, quali sono disegnati dal codice civile e vengono attuati nelle prassi operative.

Ed è sotto questo profilo che la proposta riforma presenta tutta la sua carica innovativa, giacché l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno vedrebbe finalmente chiarito (un aspetto) del suo ruolo istituzionale, diventando la *leader* di un gruppo con meccanismi operativi propri, costituiti dagli Istituti di Credito specializzati e dalle Finanziarie.

A tal fine non sembra utile seguire la proposta di istituire una nuova *holding* a cui trasferire le partecipazioni attualmente possedute dall'Agenzia, sembrando più economico procedere alla eliminazione degli ostacoli che attualmente impediscono all'Agenzia di esercitare i poteri derivanti direttamente o per integrazione analogica del c.c.

Tali ostacoli sono sostanzialmente di triplice natura: a) il potere di indirizzo e vigilanza del Ministero rivolto direttamente agli enti di promozione che si pone in obbiettivo contrasto con i poteri del socio di maggioranza; b) il potere del Ministro di nominare la maggioranza degli amministratori delle società finanziarie; c) il potere del Ministro di assegnare le risorse finanziarie per le singole operazioni che gli enti di promozione devono compiere.

Eliminati tali ostacoli in sede di riforma, l'Agenzia potrebbe esercitare - come è stata più volte richiamata a fare - i suoi poteri di indirizzo e di coordinamento con quell'autonomia che è proprio delle società finanziarie, senza dovere per questo provvedere alla costituzione di una nuova *holding* che porrebbe successivamente il problema di disciplinare i poteri spettanti all'Agenzia quale proprietaria delle partecipazioni alla prima trasferta.

Nella esplicazione di questo nuovo ruolo, l'Agenzia, pur essendo autonoma, non dovrebbe perdere quel carattere di strumento della politica generale finanziaria del Mezzogiorno; e questo ultimo aspetto la differenzerebbe da altre proposte che rifacendosi ad esperienze straniere (di cui viene mutuata financo la terminologia) non compatibili con il sistema istituzionale e costituzionale italiano - propongono una riforma che individui una *holding* completamente autonoma e sottratta del tutto ai vincoli di un collegamento con le istituzioni politiche.

Ricorrente in questa visione, è la tendenza a separare l'aspetto tecnico ed operativo da quello politico, nella convinzione che le distorsioni verificatesi in passato siano dovute all'eccesso di influenza che gli organi politici manifestano nell'attività degli organismi operativi.

Vi è in queste posizioni un'eco delle discussioni sul c.d. capitalismo manageriale - di origine americana - che ancora oggi oscillano fra le necessità di tutelare la proprietà, da un lato, e la opportunità di separare il momento gestionale delle imprese per affidarlo ai cc.dd. tecnocrati, dall'altro lato.

Nell'ordinamento italiano, la versione più apparente di tale discussione è costituita dai limiti dell'autonomia dei *managers* pubblici; e le ricorrenti polemiche che in tale settore si incontrano denotano l'assenza di criteri specifici a cui ancorare l'equilibrio fra poteri di indirizzo e momenti operativi.

L'incertezza esistente consiglia estrema cautela nella riforma, per evitare che il Mezzogiorno diventi terreno di (ulteriori) esperimenti istituzionali, il cui insuccesso potrebbe eliminare l'ultima occasione alla quale affidare le speranze del suo riscatto. Ed è per questo che la nuova *holding*, indentificata nell'Agenzia, dovrebbe essere considerata uno strumento dell'attività dell'intervento straordinario sottoposta al Potere di indirizzo e vigilanza del Governo e a quello di controllo del Parlamento. Autonomi, viceversa, dovrebbero essere i momenti delle scelte operative da attuare a mezzo degli altri organismi costituirebbero il nuovo gruppo polifunzionale; così che la scelta dei singoli interventi, delle modalità su cui esse debbono essere articolate dovrebbe essere riservata all'autonomia ed alla responsabilità del gruppo.

Consequente a tale impianto dovrebbe essere la riserva alla competenza dell'Agenzia-*holding* della scelta degli amministratori delle

finanziarie e delle società-Istituti di Credito, nonché la disponibilità delle risorse globali - da amministrare con criteri di economicità - da destinare alla parte finanziaria dell'intervento straordinario e la competenza alla distribuzione di esse fra i singoli organismi del gruppo polifunzionale.

Solo in presenza di tali condizioni di base - che la qualificerebbero come istituzione destinata ad operare nel mercato - si può configurare l'allargamento delle partecipazioni azionarie all'interno del quadro organizzatorio finanziario dell'intervento straordinario con l'ingresso di altre forze che, invece, allo stato appare non realizzabile.

Il modello a cui ispirarsi, in definitiva, è quello dell'Ente pubblico economico, mutuato dal sistema delle PP.SS., modello che, come è noto, è caratterizzato da una vocazione ad operare con gli strumenti del diritto privato, entrando in concorrenza con le altre forze che operano sul mercato.

L'area territoriale in cui questo gruppo sarebbe chiamato ad operare dovrebbe essere pur sempre il Mezzogiorno, non sembrando opportuno e congruente estenderne la competenza a tutto il territorio nazionale.

Tale estensione, infatti, da un lato, farebbe perdere al gruppo quel carattere di interdipendenza tra le sue attività ed il processo di rilancio del Mezzogiorno, che costituisce l'unica ragione giustificatrice della sua esistenza e, dall'altro lato, lo porterebbe a misurarsi con la concorrenza di altri organismi simili - esistenti o progettati - dissolvendo le sue energie in un ventaglio di compiti non sempre integrabili.

Ed è su questo aspetto che le ragioni della costituzione del nuovo gruppo debbono essere verificate alla luce dell'attuale conformazione dell'assetto produttivo del Mezzogiorno che presenta una sua specificità, caratterizzata dal maggior rischio di mercato che un'impresa che opera nel Mezzogiorno presenta rispetto a quello gravante sulle altre imprese operanti nel restante territorio nazionale.

È questo un postulato che deve darsi per dimostrato perchè è all'esistenza di esso che è legata la ragione giustificatrice del complesso delle facilitazioni che sono previste dalla legislazione per il Mezzogiorno (dagli incentivi industriali, al *leasing*, alle partecipazioni azionarie pubbliche, ai servizi reali, ai crediti previsti con speciali fondi di rotazione, ecc.) la cui perdurante validità non è suscettibile di un giudizio che prescinde dalla comparazione con gli altri tipi di facilitazioni previste per le altre aree depresse dell'Europa.

L'obbligo inerente al nuovo gruppo polifunzionale - di operare nel mercato - non deve comportare un rifiuto dell'assunzione di questo maggior rischio, connesso anche alla presenza di diseconomie esterne; ed è nella capacità di offrire strumenti ammortizzatori di questo maggior rischio che si misura la validità del nuovo gruppo, il quale si presenta come alternativo ad altre esperienze che pur stanno maturando nel mondo finanziario.

La possibilità che una nuova impresa trovi in un unico centro di riferimento (il gruppo polifunzionale) le opportunità di risolvere i suoi problemi di acquisizione degli incentivi industriali, di reperimento di capitali di rischio, di ottenere servizi per il *leasing*, il *factoring*, assistenza finanziaria e gestionale (servizi reali) non è una prospettiva di

solo snellimento procedurale temporale (anch'essa rilevante), ma è carica di vantaggi sostanziali, perchè la validità della nuova impresa sarà misurata nel contesto di una indagine che è diretta a sfruttare tutte le opportunità - finora non coordinate - che la legislazione sul Mezzogiorno offre.

E questa opportunità non può essere offerta dagli strumenti tradizionali di intervento nel capitale di rischio, come dimostra la vicenda delle società finanziarie sia di pertinenza dell'intervento straordinario (FIME, FINAM, ITALTRADE) sia quelle operanti nell'ambito strettamente bancario (FINBAN).

Le ragioni della mancata soddisfazione delle aspettative ad esse connesse, sembra debbano essere ricercate nel clima di istituzionale isolamento in cui esse sono state costrette ad operare, al di fuori di un quadro d'insieme della politica economica meridionalistica, e con un potere di indirizzo da parte dell'Autorità politica che si è esternato qualche volta in forma vincolante e diretto a perseguire determinati obiettivi concreti, che in tal modo sfuggono sia alla responsabilità gestionale delle singole istituzioni finanziarie, sia alla responsabilità dell'Agenzia, quale azionista di maggioranza.

La necessità di evitare in futuro il ripetersi di tali fenomeni costituisce un'altra ragione giustificatrice della eliminazione del potere di direttiva del Ministro sulle finanziarie e della creazione dell'*holding-Agenzia* che si porrebbe come unico diaframma tecnico per l'attuazione degli indirizzi politici del Governo e del Parlamento, quest'ultimo chiamato direttamente a partecipare - oltre che con il potere ispettivo sul Governo al controllo sulle modalità di attuazione della politica economica nel Mezzogiorno attraverso il potere di esame del bilancio dell'Agenzia (articolo 4 u.c. della legge n. 64 del 1986).

Aspetti di radicale innovazione dovrebbe presentare il nuovo volto dell'organizzazione finanziaria meridionale nel settore delle società finanziarie.

La pluralità degli organismi in esso previsti è stata ispirata alla specializzazione dei compiti a ciascunadi esse assegnati; ed a tale specializzazione è stata legata la speranza, oltre che di una maggiore snellezza di movimento, di una più accentuata capacità di penetrazione nell'apparato produttivo o di una accentuata vocazione a stimolare la nascita di nuove imprese.

Le speranze non si sono appieno realizzate ed il bilancio non può considerarsi soddisfacente: anche la stessa FIME - come risulta dalla relazione Ministeriale - deve i suoi risultati positivi non tanto all'incremento delle partecipazioni azionarie in nuove imprese, quanto nell'assunzione di compiti che non erano stati previsti nell'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

L'esame del conto economico di tale finanziaria non può sottrarla pertanto al processo di revisione che dovrebbe essere attuato e che deve prendere le mosse dalla constatazione che la decisione di assumere partecipazioni azionarie obbedisce ad unicità di criteri ed è scarsamente influenzata dalla natura del settore in cui l'impresa partecipata è destinata ad operare. Da qui la prospettiva di concentrare in un organismo unitario, che dovrebbe operare con criteri di economicità, tutte le partecipazioni della FIME, della FINAM e dell'INSUD, in modo

da ottenere immediatamente una economia nella gestione delle attuali società finanziarie. Ciò permetterebbe inoltre di disporre di un *management* altamente specializzato, la cui esistenza sul mercato non è così diffusa da poter soddisfare le esigenze di una pluralità di società finanziarie che obiettivamente, fra l'altro, si pongono in concorrenza con altre società in grado di offrire ai managers condizioni notoriamente molto vantaggiose.

La concentrazione in un unico organismo aiuterebbe inoltre quel processo d'integrazione fra le varie istituzioni dell'intervento straordinario, e la sua realizzazione potrebbe essere rapidamente attuata nella prospettiva già innanzi delineata di un effettivo raccordo fra attività di gestione del settore delle partecipazioni e responsabilità autonoma dell'Agenzia. Più facilmente perseguibile - nel contesto della semplificazione indicata - sarebbe l'obiettivo indicato dalla legge n. 64 del 1986 di coinvolgere - nell'attività di *merchant banking* - altri organismi finanziari (come la FINBAN) o raccordarsi con le analoghe iniziative che possono maturare all'interno del mondo bancario, dato che - come si è sottolineato - l'attività di partecipazione dovrebbe essere un momento del complessivo e complesso intervento che il nuovo gruppo polifunzionale dovrebbe attuare nella nuova strategia dell'intervento straordinario.

In questo quadro, dovrebbe procedersi alla definitiva liquidazione dell'ITALTRADE - accelerando il relativo processo già in corso -; mentre scarso spazio operativo verrebbe a profilarsi per lo IASM, il cui personale potrebbe essere assorbito (sia pure in parte) dalle costituenti società per azioni, in modo da non disperdere del tutto un prezioso patrimonio di esperienze di cui esso è portatore.

Per quanto riguarda, infine, il FORMEZ, sembra che il potenziamento dei suoi compiti istituzionali, nella prospettiva di un rilancio del settore della formazione professionale oltre gli angusti limiti in cui esso è stato concepito, renda incompatibile l'attuale sua natura di associazione non riconosciuta; mentre più congrua, attesa la natura delle funzioni, sarebbe la trasformazione in una fondazione con personalità giuridica privatistica.

Il quadro degli interventi finanziari nel Mezzogiorno richiede una notazione sulla necessità che venga rapidamente affrontato il problema dell'ammontare delle risorse disponibili da mettere a disposizione del Mezzogiorno.

L'iniziativa governativa in corso, deve tener conto della acquisita efficienza e vitalità dell'Agenzia che anche sul versante della gestione degli incentivi industriali ha dimostrato, in quest'ultimo triennio, di potersi misurare con le esigenze sempre crescenti dell'apparato produttivo.

L'intervenuta approvazione della pianta organica e la conclusione dei contratti per la disciplina della posizione giuridica ed economica del personale, hanno indubbiamente dato i loro frutti positivi; ma i risultati soddisfacenti sono prevalentemente legati a due fattori: a) anzitutto, la validità del modello istituzionale, con la sua gestione collegiale che permette una integrazione delle diverse formazioni culturali e professionali dei membri del Comitato di Gestione anche per la contestuale presenza del Collegio dei Revisori; b) inoltre, l'esistenza di un corpo di

dipendenti che dopo un quarantennio di esperienza meridionalistica, ha acquisito una specifica qualificazione professionale che non potrebbe riprodursi in altre istituzioni.

Il concorso di questi fattori ha permesso di superare il momento di crisi, conseguente alla soppressione della Cassa per il Mezzogiorno ed il periodo - non facile nè breve - di maturazione dei nuovi profili dell'identità dell'Agenzia non facilmente percepibili dal complesso delle innovazioni introdotte dalla legge n. 64 del 1986.

E l'impegno dell'Agenzia non ha mancato di produrre i suoi risultati, anche nell'attività di incentivazione delle attività produttive, che ha fatto registrare nel quadriennio 1987-90 un *trend* crescente: 2.045 agevolazioni approvate per 1.333 miliardi di contributi nel 1987; 2.259 per 2.086 miliardi nel 1988;

2.947 per 2.696 miliardi nel 1989 e 3.657 per 6.515 miliardi nel 1990.

All'incremento dell'attività di incentivazione industriale per il 1990 (+ 140 per cento) non è corrisposto un analogo aumento negli altri settori, giacchè gli adempimenti relativi ai primi due piani annuali di attuazione possono considerarsi conclusi da parte dell'Istituto, mentre per il terzo piano di attuazione il relativo procedimento può considerarsi agli inizi, in considerazione dei tempi in cui esso è venuto a maturazione nella sede ministeriale.

In diminuzione sono gli adempimenti relativi al completamento e trasferimento agli enti locali delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ma ciò è avvenuto per il sostanziale esaurimento dei compiti che all'Agenzia erano stati assegnati.

Al momento dell'entrata in vigore della legge n. 64 del 1986 il relativo piano prevedeva infatti la definizione di 39.132 opere.

Al 31 dicembre 1990, 14.329 di tali opere, pervenute a conclusione, sono state consegnate ai soggetti destinatari; 12.688 sono chiuse in attesa dei necessari riscontri contabili prima della consegna; 9.429 attendono soltanto la definizione del relativo *iter* amministrativo, risultando per la maggior parte già in esercizio a seguito della ultimazione dei lavori principali; 84 sono state revocate perchè non più realizzabili.

Per altre 2.348 opere, che presentavano erogazioni inferiori all'80 per cento dell'impegno assunto, sono state ugualmente adottate dal Comitato di Gestione dell'Agenzia le relative deliberazioni di trasferimento, per un importo complessivo di lire 11.629 miliardi, e, per 2.037 di esse, è già intervenuta la stipula della relativa convenzione con il soggetto destinatario.

Resterebbero ancora da trasferire, ai sensi della nota Deliberazione CIPE, circa 254 opere.

Per 83 di queste, o si è pervenuti alla loro ultimazione nelle more del trasferimento - e pertanto sono già fruibili - o il Ministro ha autorizzato l'Agenzia al completamento diretto.

In conclusione si può affermare che del totale delle opere da completare sono state attivate per l'utenza per oltre il 90 per cento.

L'attività dell'Agenzia nel settore delle opere pubbliche merita una attenzione particolare, giacchè dimostra che anche in questo settore il modello istituzionale di intervento che esso presenta è insostituibile.

Nel momento in cui il Governo si accinge ad affrontare il rifinanziamento delle disponibilità finanziarie per l'intervento straordinario, non può non sottolinearsi che l'intervento per infrastrutture rappresenta il versante nel quale continuare ad insistere per eliminare quella sacca di arretratezza ambientale che costituisce una rilevante remora per l'attività produttiva, e la principale causa delle diseconomie esterne che essa provoca alle imprese: la risoluzione del problema idrico, la realizzazione di alcune grandi infrastrutture, la difesa dell'ambiente, l'assetto del territorio e gli interventi in favore del turismo e dei beni culturali, quegli interventi, cioè che, ormai con espressione convenzionale, vengono chiamati progetti strategici, presuppongono una precisa scelta sul modello operativo da adottare per raggiungere re i relativi obbiettivi.

L'esperienza dimostra la scarsa operatività dello strumento dell'accordo di programma: uno strumento che, all'impatto con problemi pratici che esso presenta, ha dimostrato tutti i suoi prevedibili limiti, al di là dell'encomiabile impegno profuso da chi è stato chiamato ad attuarlo.

Più volte ed in sedi diverse - compresa quella autorevole dell'ultimo rapporto SVIMEZ sono state messe in evidenza le motivazioni che impediscono di accogliere tale strumento come meccanismo ordinario dell'azione amministrativa, essendo stato esso previsto per risolvere problemi della fase esecutiva dell'intervento, tanto che la dottrina ha messo in evidenza che l'accordo di programma presuppone un progetto.

L'appesantimento procedimentale che esso presenta non è per niente compensato dall'intervento di una pluralità di amministrazioni interessate nè dallo strappo di legittimità da cui appare viziato; giacchè la realizzazione dell'obbiettivo programmatico è in gran parte legato alla istituzione di organi estemporanei che non hanno alcun collegamento istituzionale con l'Amministrazione responsabile dell'attuazione del progetto.

Basti citare l'accordo di programma relativo alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente.

Nel mese di aprile 1990 è stata sottoscritta una "intesa" fra Ministero per il Mezzogiorno, Ministro per l'Ambiente e dal Ministro per il Bilancio per l'attuazione del progetto.

Il 27 novembre 1990 sono stati nominati i componenti del Comitato di Coordinamento che ha il compito di definire il programma di interventi e di provvedere alle analisi di fattibilità ed alle progettazioni e procedere alla realizzazione del programma di interventi anche attraverso ulteriori specifiche intese e accordi di programma (e cioè probabilmente con altri comitati estemporanei di coordinamento, con commissioni consultive, ed altri organi la cui efficienza è affidata ad una sorta di "volontariato" dei soggetti chiamati a farne parte).

Nessuna previsione specifica in ordine ai controlli sulle spese nè al concorso garantista di organi istituzionali di consulenza tecnica o giuridica (Consiglio Superiore dei LL.PP. e Consiglio di Stato) nè, infine, sulla imputazione delle responsabilità, che non possono ovviamente essere riferiti dal Ministero per il Mezzogiorno, trattandosi di un

Ministero senza portafoglio privo di competenza di amministrazione attiva, come ha messo in evidenza recentemente il Consiglio di Stato.

Si è, in definitiva costituita una sorta di amministrazione pubblica parallela per la quale il richiamo dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 ha valore nominalistico ed è privo di qualsiasi riscontro contenutistico: la norma, infatti, non autorizza la istituzione dicentri estemporanei di imputazione di competenze, ma fa riferimento chiarissimo, ancorchè implicito, agli organi ordinari di amministrazione, e limita il ricorso a tale istituto alla fase attuativa dei programmi e non a quella deliberativa-ideativa, ed attribuisce la competenza all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Infine, la norma affida la vigilanza al Ministro per il Mezzogiorno attribuendogli poteri di controllo sostitutivo.

Il modulo scelto, inoltre, dal punto di vista concreto, non offre alcuna garanzia di efficacia giacchè il riferimento alle competenze del Ministero dell'Ambiente comporta che il problema del risanamento dell'ambiente meridionale che il quadro normativo esistente considera prioritario, viene assorbito dall'imponente mole di competenze che gravano sul Ministero dell'Ambiente; mole di compiti che ha fatto maturare la proposta di istituire specifiche *authorities* per determinati interventi: per il Po, per l'Adriatico, ecc.; così che in un momento in cui l'Amministrazione ordinaria preposta alla tutela dell'Ambiente dimostra tutte le proprie difficoltà operative, non può che destare allarme il proposito di affidare ad essa compiti di intervento straordinario, quali quelli nel Mezzogiorno che, per loro natura, presuppongono rapidità di decisione, efficienza di esecuzione e specializzazione di organi. Analoghe considerazioni possono farsi per gli altri progetti strategici, rispetto ai quali le note ed irrisolte difficoltà operative delle Amministrazioni ordinarie, centrali e periferiche, non consentono alcuna ragionevole previsione sulla effettiva realizzazione di progetti a cui sono legate le ultime speranze di rilancio dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e con esse l'obiettivo di eliminare quella condizione di emarginazione sociale, economica e civile in cui un terzo del territorio nazionale, con sacche di disoccupazione attorno al 20 per cento è costretta a vivere.

L'esigenza di un organo unitario di intervento - dalla provata efficienza operativa - si impone anche per riaffermare la presenza dello Stato nel Mezzogiorno, con istituzioni dai ruoli ben definiti, che non dissolvano le responsabilità verso il Mezzogiorno e verso l'intero Paese in organi non istituzionali rispetto ai quali il mancato controllo sui canali di spesa e, l'assenza di trasparenti procedimenti dell'azione amministrativa possono costituire ulteriori occasioni di infiltrazione della criminalità organizzata nei processi di spesa del pubblico denaro.

L'esperienza - amara e traumatica - che una parte del Mezzogiorno sta vivendo, e la mortificazione - storica e politica - che l'intero Mezzogiorno deve subire per interventi di risanamento ambientale e di sviluppo territoriale che hanno suscitato sospetti sulla loro congruenza e legittimità, deve costituire severo monito nella valutazione di strumenti di gestione amministrativa straordinaria ed estemporanea.

Questi strumenti, infatti, da un lato affievoliscono, fino ad eliminarlo, il sistema dei controlli sulla utilizzazione del pubblico denaro e, dall'altro lato, diminuiscono la relativa responsabilità amministrativa in una serie di organi estranei alla struttura istituzionale e tradizionale della pubblica amministrazione.

La norma dell'articolo 97 della Costituzione - di cui troppo spesso si dimentica l'esistenza - affida a disposizioni di legge l'organizzazione degli uffici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; ed essa - come ha recentemente chiarito la C.C. - esclude autonomia ed inventiva nel momento organizzativo della P.A., appunto per evitare che, sia pure all'insegna di propositi efficientistici, si verifichino strappi istituzionali e distorsioni operative che indeboliscono l'azione dei pubblici poteri anche di fronte all'urto di una criminalità organizzata che ogni giorno va dimostrando, specie nel Mezzogiorno, la sua crescente carica aggressiva».

Intervengono quindi i deputati DIGLIO, PERRONE, RIDI e SODDU ed i senatori COVIELLO, DE VITO e TAGLIAMONTE.

In particolare il senatore TAGLIAMONTE chiede come le proposte prospettate dal presidente dell'Agenzia si inquadrino nel laboratorio permanente che vede modificare strumenti e concetti relativi alla sfera operativa degli enti promozionali. La Commissione bicamerale ha bisogno di avere questi riferimenti, proprio per non dover rincorrere continuamente iniziative di cui non conosce la esatta provenienza e quindi per evitare di disperdere l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Dopo che il deputato DIGLIO ha anche lui ribadito l'esigenza connessa a problemi di chiarezza metodologica e di valutazione collegiale, interviene il senatore De Vito.

Il senatore DE VITO apprezza il fatto che il professor Torregrossa abbia avvertito il bisogno di presentare una relazione non a carattere notarile bensì capace di prospettare soluzioni per l'avvenire.

Ritiene necessario che le proposte nel campo delle funzioni promozionali siano ispirate all'esigenza di allargare e qualificare la presenza imprenditoriale nel Mezzogiorno, che non può essere affidata soltanto al giuoco degli incentivi. Di conseguenza si rende necessario una coraggiosa opera di riforma che investa anche i livelli legislativi. In questo quadro chiede un'audizione del Ministro, prima ancora che la Commissione licenzi un formale atto di indirizzo.

Il senatore COVIELLO avverte la sensazione che l'Agenzia costituisce una specie di crocevia, e comunque il necessario punto di riferimento per una riforma del sistema degli incentivi e degli strumenti promozionali. In questo quadro chiede quante siano le aziende che nel Mezzogiorno hanno beneficiato delle agevolazioni e perchè giacciono centinaia di domande inevase nel settore del *leasing* agricolo. Chiede infine informazioni sul funzionamento dei contratti di programma.

Il deputato RIDI concorda con la proposta di audizione del Ministro avanzata dal collega De Vito. Vorrebbe inoltre conoscere se le proposte avanzate dal presidente Torregrossa, ed in generale la riforma degli enti promozionali, possano dare adito a rischi di collisione con la normativa comunitaria.

Il senatore PONTONE si dichiara soddisfatto della relazione del presidente Torregrossa, che considera ampia ed esauriente. Anche lui però ritiene necessario chiarire quale rapporto esista tra questa relazione ed i programmi di riforma che i ministri, man mano che si succedono, prospettano alla Commissione bicamerale.

Il deputato PERRONE si compiace con il professor Torregrossa anche perchè le indicazioni contenute nella sua relazione si confanno largamente agli orientamenti della Commissione bicamerale.

Dopo aver premesso che le piccole imprese hanno dato prova nel Mezzogiorno di relativo dinamismo, mette in evidenza come sia necessario assicurare il sostegno creditizio e quello relativo alla commercializzazione dei prodotti.

In questa prospettiva ritiene necessario mettere in moto un meccanismo di unificazione dei servizi resi dagli istituti per il mediocredito nel Mezzogiorno, al fine di evitare intermediazioni inutili e stabilire un rapporto più ravvicinato con gli imprenditori.

Ritiene inoltre che in attesa della *holding* prospettata dal professor Torregrossa sia necessario assicurare forme di armonizzazione tra produzione e commercializzazione delle imprese meridionali.

Chiede ancora se non sia il caso di assicurare l'assistenza del Forze ai fini dell'attuazione della legge n. 44 per l'imprenditoria giovanile. Conclude chiedendo quali sono i motivi che ritardano l'attuazione del piano annuale approvato dal CIPE.

Il presidente BARCA informa di aver sollecitato, su iniziativa di alcuni parlamentari della Commissione, il presidente della FIME a inviare una nota scritta sui problemi che sono oggetto di esame da parte della Commissione. Il presidente Petriccione ha fatto pervenire questo documento che, su richiesta della Commissione, viene acquisito agli atti.

Il presidente Torregrossa dice di non parlare su incarico del Ministro e neanche del Comitato di gestione dell'Agenzia, dovendosi considerare svincolate le funzioni inerenti alla presidenza dell'Agenzia e quelle del Comitato di gestione. Le indicazioni da lui prospettate costituiscono il frutto dell'esperienza, che porta a ritenere preferibili alcune direzioni di intervento e di riforma piuttosto che altre.

Dopo aver ribadito la necessità di eliminare il diaframma e le resistenze opposte, nel campo del credito agevolato, dalla duplicazione di istituti e procedure, informa che l'Agenzia ha adottato criteri automatici ed oggettivi i quali hanno consentito di snellire notevolmente il percorso delle agevolazioni.

Si sofferma quindi sulla materia del contratto di programma per ricordare come questo istituto preveda la possibilità di abbracciare

molteplici agevolazioni, cui non è facile far corrispondere forme di controllo adeguate.

Risponde alla domanda dell'onorevole Ridi dicendo che l'*habitat* ed il sistema dei servizi alle imprese pone certamente problemi in prospettiva comunitaria. Naturalmente bisogna distinguere gli aiuti conferiti direttamente alle imprese, che possono entrare in conflitto con le regole di concorrenza, e quel complesso di agevolazioni riguardante piuttosto l'ambiente economico e le economie esterne di cui si possono giovare le diverse iniziative.

La riunificazione degli istituti di credito speciale nel Mezzogiorno costituisce un'esigenza oggettiva. Si dichiara anche d'accordo sulla necessità di evitare intermediazioni inutili.

Dopo aver anche lui convenuto sulla opportunità di studiare forme di intervento del FORMEZ nel quadro dell'attuazione della legge n. 44, riconosce che i piani di attuazione incontrano difficoltà. Tuttavia bisogna considerare che le risorse sono ormai esaurite e quindi sarebbe opportuno spostare e concentrare l'attenzione sui problemi di rifinanziamento della legge n. 64.

La seduta termina alle ore 17,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente

MARZO

indi del Vice Presidente

COVELLO

Intervengono il presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili, il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali Montali, ed il direttore generale dell'IRI, dottor Michele Tedeschi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NEL QUADRO DELLA COMPETITIVITÀ GLOBALE NEI SEGUENTI PAESI: GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA, SVEZIA, UNGHERIA, CECOSLOVACCHIA

Audizione del presidente dell'IRI

Introduce un'ampia relazione il dottor NOBILI.

Intervengono quindi i deputati RUSSO, CASTAGNOLA, PUMILIA, ed i senatori FERRARI AGGRADI, CARDINALE e MARGHERI, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

Dopo un breve intervento del deputato MARZO, replica brevemente agli intervenuti il dottor NOBILI.

Il presidente COVELLO propone quindi che le risposte del dottor Nobili vengano inviate per iscritto alla Commissione e siano successivamente inserite nel resoconto stenografico della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono, per l'INPS, il presidente Colombo ed il direttore generale Billia.

COMUNICAZIONI SULLA VERTENZA TRA L'INPS E LE SOCIETÀ SOPIN E SIPE OPTI-
MATION

Il Presidente COLONI avverte che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Precisa che la vertenza di cui al titolo riguarda fatti accaduti in un periodo di gran lunga antecedente alla costituzione della Commissione, la quale tuttavia per la dimensione della vicenda intende produrre alcune riflessioni, fra l'altro, anche sulle decisioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'INPS, nonché sull'istituzione della commissione di inchiesta in materia da parte del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Invita quindi il presidente dell'INPS a prendere la parola.

Il presidente dell'INPS, COLOMBO, rileva innanzitutto che la controversia, che ha visto l'Istituto condannato al pagamento di circa 200 miliardi, discende da un contesto organizzativo diverso dall'attuale e caratterizzato dall'assenza di strutture informatiche interne che costringeva ad appaltare all'esterno una parte dei lavori di acquisizione dei dati necessari per l'erogazione delle prestazioni e per l'incasso dei contributi.

Ricorda che i punti principali delle innovazioni introdotte dopo il varo della legge n. 88 del 1989 riguardano, in particolare, la definizione dei *budgets* e delle verifiche trimestrali dei flussi finanziari, nonché la piena trasparenza dei dati di bilancio, operazione resa difficile tuttora dalla non risolta questione della separazione fra previdenza ed assistenza; si è quindi abbandonata definitivamente la pratica delle valutazioni a stima, che rendeva i dati contabili non completamente

attendibili. È stata inoltre impostata la verifica complessiva dei bilanci, anche con l'ausilio di consulenti esterni.

Fa presente successivamente che l'Istituto sta realizzando collegamenti organici con strutture pubbliche e private al fine di praticare sinergie, con benefici sia per i cittadini e per le aziende, sia riguardo alla lotta contro le prestazioni indebite.

Forniti alcuni dati sul progetto «pensione subito», sul decentramento dei servizi e sull'approvazione dei regolamenti del personale e di contabilità, di recente approvati, si sofferma sulla gestione del personale, con particolare riguardo al sistema dei compensi incentivanti direttamente collegati ai risultati.

Quanto ai tempi di liquidazione delle pensioni, precisa che nel dicembre scorso la media nazionale è di due mesi e cinque giorni, mentre nel dicembre 1986 era di sette mesi e dodici giorni.

Circa le domande di pensione, la giacenza è passata da 340 mila del dicembre 1986 a 210 mila del dicembre scorso; nel settore delle ricostituzioni, sempre nei quattro anni considerati, la giacenza registra una riduzione del 46 per cento.

Notevoli miglioramenti si sono registrati anche nel settore della riscossione dei tributi nonché nel recupero dei crediti, che sono passati da 400 miliardi nel 1986 a 4.700 miliardi nel 1990. Anche l'accertamento dei contributi evasi, mediamente pari a 600 miliardi annui, è passato a 1.200 miliardi nel 1990.

Rileva che i dati forniti non debbono configurare un quadro troppo ottimistico dell'attuale situazione dell'INPS, ma essi debbono significare che è in atto una dinamica positiva che presenta tuttavia zone non secondarie di ritardi, di bassa produttività e di rapporti non ancora soddisfacenti con gli utenti, anche in relazione agli investimenti destinati al settore tecnologico.

Per quanto riguarda la vertenza tra l'INPS e le società SOPIN e SIPE OPTIMATION, fa presente che dal 1974 l'Istituto ha fatto ricorso a ditte di *service* esterne per l'acquisizione manuale o mediante lettura ottica di documenti di vario tipo: oggetto delle vertenze sono quindi i contratti relativi all'acquisizione delle cedole a lettura ottica per il pagamento delle pensioni riferite agli anni 1978, 1979 e 1980 stipulati con le suddette società. Si è determinato sostanzialmente un forte incremento di spesa rispetto a quello stanziato in bilancio per tali contratti, a causa del rilevante aumento delle cedole da acquisire manualmente. Nei contratti era inserita una clausola compromissoria che deferiva ad un collegio arbitrale la definizione di eventuali controversie: a tale collegio, a partire dal luglio 1982, hanno fatto ricorso le aziende, chiedendo il risarcimento dei maggiori presunti oneri sopportati.

Gli otto giudizi arbitrali si conclusero, dall'aprile 1983 al gennaio 1985, con la condanna dell'Istituto al pagamento di circa 40 miliardi.

Precisa che, sempre dal 1983 al 1985, il consiglio di amministrazione allora in carica decise di impugnare i lodi davanti alla corte di appello di Roma e che l'ipotesi di una transazione, pur presa in considerazione, venne abbandonata per ricorrere al giudice ordinario.

Con sentenza del 21 gennaio 1986 la corte di appello, accogliendo i ricorsi dell'Istituto per nullità dei lodi, rimise a sé l'istruttoria di merito; con sentenze emesse il 12 maggio 1990, depositate in cancelleria il 10

dicembre 1990 e notificate all'Istituto il 31 dicembre 1990 ed il 2 gennaio 1991, l'INPS è stato condannato al pagamento di circa 200 miliardi.

Rende noto alla Commissione di essere venuto a conoscenza dell'esistenza delle vertenze e della soccombenza dell'Istituto l'8 gennaio scorso a seguito di una nota del direttore generale: sulla base di essa ricorda di aver informato immediatamente il consiglio di amministrazione l'11 gennaio scorso ed il successivo 25 gennaio lo stesso consiglio ha approvato un ordine del giorno con il quale gli ha dato mandato di costituire una commissione per conoscere lo svolgimento dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.

Precisa di aver provveduto a costituire la predetta commissione con determinazione n. 5263 del 1° febbraio scorso.

Nel contempo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 25 gennaio scorso, ha istituito una commissione di inchiesta per accertare le eventuali responsabilità e per proporre all'INPS le opportune misure di carattere operativo.

Inoltre, il 29 gennaio scorso, il comitato esecutivo dell'Istituto ha approvato una relazione del presidente con cui si conferisce al presidente stesso, ai vicepresidenti ed al direttore generale, affiancati da qualificati consulenti esterni, il mandato di esplorare con le controparti la possibilità di pervenire ad una transazione per un'effettiva e consistente riduzione degli oneri per l'Istituto: il mandato dovrà concludersi entro il 28 febbraio prossimo, in tempo cioè per consentire l'eventuale impugnativa delle sentenze presso la Corte di cassazione.

Ribadito che si tratta di una pagina non felice nel rapporto fra il lavoro dell'Istituto e la sua percezione da parte dell'opinione pubblica, sottolinea che le critiche, anche aspre e vistosamente parziali, vanno assunte come una sfida a fare sempre meglio riguardo all'efficienza ed alla produttività complessive.

Si sofferma poi sulla rilevante presenza delle forze sociali più rappresentative negli organi dell'Istituto, confermata dalla legge di riforma n. 88 del 1989, che rende l'INPS peculiare all'interno dell'intera pubblica amministrazione.

Sottolinea inoltre la partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali alle trasformazioni ed alle innovazioni degli ultimi anni, nella considerazione che in un'azienda di servizi la risorsa umana è certamente assai importante; non può non ricordare altresì la definizione di un quadro di relazioni sindacali tale da superare la logica conflittuale-rivendicativa e l'impropria commistione di ruoli.

Concludendo, ribadisce che esistono tuttora difficoltà e carenze nell'azione complessiva dell'Istituto, fra cui soprattutto la maggiore velocità delle uscite rispetto alle entrate; da ciò discende l'esigenza di procedere con urgenza alla riforma del sistema previdenziale, che dovrebbe essere reso simile a quello degli altri Paesi comunitari. Malgrado tali difficoltà, il cammino dell'INPS è positivo e tale da conquistare crescente fiducia da parte degli utenti e delle forze economiche e sociali.

Il direttore generale dell'INPS, BILLIA, integra dal punto di vista tecnico i dati forniti dal presidente Colombo, precisando che i

pensionati sono passati, negli ultimi vent'anni, da 11 a 14 milioni; essendo il pagamento delle pensioni con cadenza bimestrale, il volume complessivo delle cedole è passato da 70 milioni a circa 84 milioni nel 1990.

Fornisce poi una serie di notizie specifiche riguardo ai pagamenti delle pensioni con il sistema della lettura ottica, soffermandosi sugli appalti per l'espletamento del servizio: definizione dei prodotti con i relativi prezzi, nessuna predeterminazione dell'incidenza percentuale di un prodotto rispetto all'altro, valutazione autonoma da parte delle aziende della composizione dei due prodotti in sede di analisi dei prezzi, franchigia delle cedole scartate da riacquisire manualmente.

Si sofferma successivamente sui risultati del sistema di gestione dei mandati di pagamento, ricordando l'acceso clima di conflittualità tra il personale a decorrere dal 1976, protrattosi negli anni seguenti, il decentramento alle sedi periferiche delle operazioni di gestione delle cedole, le caratteristiche dei contratti di appalto conclusi con le società IBM, SOPIN e SIPE OPTIMATION.

Esprime numerose osservazioni sull'esecuzione dei predetti contratti di appalto, precisando che la sospensione dei pagamenti da parte dell'INPS fu determinata dalla necessità di individuare a quale dei soggetti contraenti fosse imputabile l'accre sciuta percentuale di scarti; ricorda inoltre che si verificarono ritardi per mancanza di fondi, determinata dall'inadeguatezza delle somme stanziare in bilancio, con la conseguente necessità di ricorrere a note di variazione e ad autorizzazioni di spesa suppletiva.

Prevedendo i contratti di appalto una clausola compromissoria per il ricorso all'arbitrato in relazione agli aspetti tecnici, le due società hanno instaurato otto giudizi arbitrali dal 5 luglio 1982 al 29 gennaio 1983.

Conclude riferendo le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti a seguito di una richiesta del collegio dei sindaci e tesi ad accertare la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali relativi agli appalti stipulati per gli anni dal 1978 al 1980.

Intervengono successivamente alcuni commissari.

Il senatore PERUGINI ritiene innanzitutto che la Commissione non possa esprimere nella seduta odierna un giudizio obiettivo e completo sulla vicenda riportata dal presidente e dal direttore generale dell'INPS: sarebbe opportuno attendere i risultati dei lavori della commissione di inchiesta istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 25 gennaio scorso, nonché della commissione interna all'Istituto costituita lo stesso giorno.

Una riflessione sui documenti fatti già pervenire e su quelli che perverranno dall'INPS sarà necessaria anche per comprendere le motivazioni sottese alle numerose decisioni intervenute sulla questione, sia da parte della magistratura ordinaria che da parte dei collegi arbitrali e degli organi dell'Istituto.

Il deputato MANCINI, condiviso lo spirito della relazione del presidente Colombo, ritiene che non sia opportuno rinviare ad altra

data l'esame della questione connessa alle vertenze tra l'INPS e le società SOFIN e SIPE OPTIMATION.

Ricordata la distinzione fra amministrazione e gestione dell'istituto operata dalla legge di riforma n. 88 del 1989, dichiara di non apprezzare le iniziative assunte sulla vicenda dagli organi di stampa ed i toni forti che sono stati a più riprese utilizzati: la realtà è che l'opinione pubblica non è stata messa in grado di conoscere il reale svolgimento dei fatti, e ciò per la volontà di creare un clima quasi scandalistico sull'intera vicenda.

Ricordato il contenuto della proposta del gruppo democristiano di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per i fatti risalenti al 1976 e il 1977, auspica che la Commissione sia posta in grado di conoscere approfonditamente i documenti riguardanti il rapporto tra l'INPS e le due società, nonché le schede delle società stesse.

Concludendo chiede di conoscere le ragioni della sospensione del pagamento delle fatture alle aziende per gli anni dal 1979 al 1981 nonché le ragioni per cui nel 1978 e 1979 si è passati da uno scarto del 22 per cento ad uno scarto del 50 per cento, e rileva che si è verificata probabilmente un'incauta previsione nei contratti successivi.

Il deputato BORRUSO si dichiara d'accordo con gli oratori intervenuti perchè siano forniti alla Commissione ulteriori documenti sulla vicenda in questione, in modo che possa essere espresso un giudizio obiettivo e completo.

Espresso il suo ringraziamento al presidente ed al direttore generale dell'INPS per le relazioni svolte, confessa di non aver compreso pienamente tutti gli aspetti della vicenda e per tale motivo chiede che gli siano forniti alcuni chiarimenti.

Ripercorso l'iter dei cinque contratti di *service* tra l'INPS e le aziende fino al 1986, esprime l'avviso che il ricorso della SOPIN e della SIPE OPTIMATION per il mancato rispetto contrattuale da parte dell'INPS risalgia al periodo immediatamente successivo alla stipula del terzo contratto, che allarga il numero delle aziende fornitrici dei prodotti per la lettura delle cedole di pensione.

Chiede di conoscere quali siano le motivazioni dell'allargamento del numero di tali aziende e quali fossero in quel momento i rapporti tra l'INPS ed il Ministero del lavoro. Chiede inoltre di conoscere la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende suddette, quale fosse la data di scadenza del contratto stipulato nel 1982, quale fosse il contenuto dei lodi che condannarono l'Istituto al pagamento di circa 40 miliardi e del contratto di appalto stipulato nel 1986, ed in generale quali siano le motivazioni della controversia e quale la natura della transazione che si intende proporre alle controparti.

Il deputato ROTIROTI condivide parzialmente le osservazioni finora espresse dai commissari intervenuti, sottolineando che sarebbe stato necessario da parte dell'INPS informare la Commissione con maggiore tempestività, nella considerazione che le sentenze della corte di appello di Roma sono state notificate il 31 dicembre 1990 ed il 2 gennaio scorso.

Non considera opportuna l'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di istituire il 25 gennaio scorso una commissione di

inchiesta per accertare le eventuali responsabilità e per proporre all'Istituto misure di carattere operativo: ciò vale soprattutto dopo l'istituzione della Commissione operata con l'articolo 56 della legge di riforma n. 88 del 1989.

Dall'intervento del direttore generale emerge che il decentramento delle attività non è avvenuto con la dovuta oculatezza e che in generale non è stata definita una politica complessiva del personale volta a superare il clima conflittuale instauratosi nel passato.

Rilevato che probabilmente non si sarebbe dovuta adire l'autorità giudiziaria, chiede di conoscere in particolare il numero delle cedole di pensione con lettura ottica e di quelle con acquisizione manuale e quale sia il costo differenziato dei due prodotti.

Conclude esprimendo l'avviso che la Commissione potrà esprimere un giudizio completo sull'intera vicenda quando avrà acquisito ulteriori documenti che possano definire meglio i molteplici elementi emersi.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI dichiara di condividere le perplessità in precedenza espresse circa l'istituzione da parte del ministro Donat-Cattin di una commissione di inchiesta sulla materia.

Esprisse alcune valutazioni sulla richiesta di commissariamento dell'INPS da parte del MSI-Destra nazionale, sottolinea che i fatti in questione riguardano sostanzialmente gli anni dal 1976 al 1985: nonostante ciò, gli organi di stampa soltanto nelle ultime settimane hanno inteso sensibilizzare e sollecitare l'opinione pubblica ad occuparsene, assumendo talvolta toni assai forti.

Ritenuto che la Commissione abbia agito con prontezza e sensibilità per conoscere tutti gli aspetti della questione, chiede se nel contratto iniziale di appalto fossero previsti gli scarti, arrivati poi gradualmente al 69 per cento, e le ragioni per cui nel corso degli anni non si sia pervenuti ad una modifica del contenuto del contratto stesso.

Ricordata la parte della relazione del presidente Colombo che si è occupata della strategia delle convenzioni con istituzioni pubbliche e private, chiede a tale proposito quale sia stato il grado di coinvolgimento dell'ufficio legale dell'Istituto. Chiede ancora le ragioni per cui non sia stata pagata la somma di circa 40 miliardi a conclusione dei lodi emessi fino al gennaio 1985 e a quando risalga la proposta di pagare tale somma.

Conclude chiedendo se sulla vicenda sia mai intervenuto un rilievo del collegio sindacale dell'Istituto e se il consiglio di amministrazione dell'epoca sia stato informato completamente.

Il senatore ANGELONI, ricordato che gli organi di stampa si sono occupati della questione più volte, ritiene che la Commissione non possa subire influenze dall'esterno e che per esprimere un giudizio autonomo deve poter acquisire dati completi e notizie certe.

Esprisse alcune valutazioni sui prezzi concordati per i servizi forniti dalle aziende, chiede di conoscere il contenuto delle sentenze della corte di appello di Roma emesse nel maggio dello scorso anno e quale sia il conteggio eseguito per arrivare alla somma totale dei 200 miliardi che l'INPS dovrebbe pagare.

Chiede inoltre che siano forniti tutti i contratti intervenuti per il *service*, le schede delle aziende interessate nonché la somma pagata dall'INPS anno per anno per ottenere i servizi in questione.

Conclude osservando che appare molto strano l'enorme aumento registrato a partire dal primo contratto fino all'ultimo, sia dei prezzi per i servizi sia del numero degli scarti delle cedole.

Il presidente COLONI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal presidente Colombo, integrata dai dati forniti dal direttore generale Billia, sottolineando che negli interventi dei commissari emerge l'interesse della Commissione a valutare con attenzione le problematiche e le prospettive future dell'Istituto in rapporto soprattutto alle esigenze degli utenti.

In ordine alle vertenze tra l'INPS e le società SOPIN e SIPE OPTIMATION, chiede che siano forniti i testi delle sentenze e dei lodi arbitrali intervenuti; chiede inoltre di conoscere i rapporti esistenti fra i lodi e le valutazioni errate in riferimento alla quantità degli scarti.

Chiede ancora di conoscere come si sia arrivati alla somma dei 40 miliardi cui è stato condannato l'Istituto con i lodi emessi fino al gennaio 1985, nonché alla veramente rilevante somma di 200 miliardi cui l'INPS è stato condannato con le sentenze della corte di appello di Roma del maggio 1990.

Chiede inoltre di conoscere quanto sia stato pagato per la lettura delle cedole nel 1974, nel 1975 e negli anni seguenti, a quanto ammonti la spesa attuale per la lettura delle cedole svolta direttamente dall'Istituto, da quale fatto sia originata la sospensione dei pagamenti che ha dato luogo alle vertenze con le due società e quali siano in generale i fatti determinanti che hanno portato al mancato rispetto dei contratti di appalto.

Fa presente che tutti i documenti forniti dall'INPS sono a disposizione negli uffici di segreteria della Commissione, essendo chiara a tutti l'esigenza di assicurare una piena trasparenza in materia.

È certo necessario procedere ad un approfondimento della questione e ciò sarà possibile acquisendo ulteriori documenti: si riferisce in particolare alle sentenze della corte di appello di Roma, ai lodi arbitrali, ai contratti intervenuti per il *service*, alla scheda delle aziende interessate, con la specificazione delle somme pagate anno per anno dall'INPS.

Ritiene che la Commissione non possa non prendere atto dell'orientamento ragionevole dell'INPS di verificare ipotesi di transazione prima di ricorrere alla Corte di cassazione; a tale proposito, ritiene ancora che la Commissione non possa non riservarsi un giudizio *a posteriori*, fermo restando il dovere di assicurare un oculato utilizzo delle risorse pubbliche.

Conclude avvertendo che sarà ascoltato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale al termine dei lavori della commissione di inchiesta da lui nominata e che saranno ascoltati nuovamente i rappresentanti dell'INPS, per far conoscere i risultati dei lavori della commissione nominata all'interno dell'Istituto, oppure per eventuali aggiornamenti della questione.

Il presidente dell'INPS, COLOMBO, ritiene opportuno astenersi dall'esprimere giudizi sulle decisioni intervenute in passato da parte degli organi interni dell'Istituto.

Ritiene che sia percorribile attualmente soprattutto l'ipotesi di una transazione con le controparti. Assicura poi che l'intera documentazione riguardante i molteplici aspetti della vicenda sarà posta a disposizione della Commissione e di chiunque se ne vorrà interessare.

Per quanto riguarda le convenzioni, precisa che esse vengono sempre ratificate dal comitato esecutivo dell'Istituto, alle cui riunioni sono sempre presenti i rappresentanti dell'ufficio legale.

Precisa inoltre che, quando l'Istituto fu condannato al pagamento della somma di circa 40 miliardi, la maggioranza del consiglio di amministrazione allora in carica si espresse a favore del ricorso alla magistratura ordinaria: del resto, è possibile ricostruire le posizioni sostenute dai diversi consigli di amministrazione dalla stipula del primo contratto di appalto fino ad oggi.

Ringrazia i commissari per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti dell'attività assai complessa dell'INPS, che intende essere trasparente e sempre più rispondente ai bisogni dell'utenza.

Il direttore generale dell'INPS, BILLIA, risponde particolareggiatamente ai quesiti sollevati, precisando che i contratti di appalto per l'acquisizione delle cedole di pagamento delle pensioni erano riferiti a due distinti prodotti e che mai è stata inserita nel contratto una clausola che prevedesse una qualsiasi percentuale di scarto.

Forniti alcuni ragguagli sul contenuto dei lodi emessi fino al gennaio 1985 e sulla situazione esistente negli anni 1978 e 1979, preannuncia alla Commissione che sta esaminando con particolare attenzione i verbali del consiglio di amministrazione per poter integrare alcuni elementi che non appaiono completi. Del resto, vale sottolineare che il consiglio di amministrazione è stato sempre posto in grado di esprimere con piena coscienza ogni sua valutazione.

Conclude rilevando che attualmente l'INPS, senza aver aumentato le unità di personale, è in grado di fornire autonomamente senza alcun problema la lettura delle cedole di pagamento delle pensioni.

Il Presidente COLONI ringrazia i rappresentanti dell'INPS per aver fornito un quadro esauriente della questione ed avverte che, data l'ora tarda, non è possibile passare all'esame del secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione è quindi convocata per domani, giovedì 7 febbraio 1991, alle ore 11,30, per l'esame della bozza di relazione conclusiva al Parlamento, esclusa la parte relativa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La seduta termina alle 18.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

185^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari (2478)

(Parere alla 2^a Commissione, Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GUIZZI, rileva l'esigenza di rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, che condiziona i profili organizzativi e funzionali dell'apparato giudiziario. A questi fini è diretta l'iniziativa legislativa in oggetto, sulla quale egli anticipa la proposta di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI, sottolineata la complessità e la delicatezza del provvedimento in esame, fa presente l'esigenza di acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

La Sottocommissione concorda.

Mancia e Casoli: Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica (368)

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore FRANCHI sottolinea la delicatezza del provvedimento in titolo, chiedendone pertanto il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione concorda.

Vitalone ed altri: Nuove norme per il conferimento degli uffici direttivi e di funzioni semidirettive nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 (1790)

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del senatore FRANCHI, l'esame del disegno di legge è rinviato.

Covi ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (1330)

(Parere alla 2^a Commissione)

Il relatore, presidente MURMURA, rileva preliminarmente che la legge n. 392 del 1941 ha attribuito ai comuni l'onere di curare la fornitura dei locali degli uffici giudiziari, il loro arredamento e la manutenzione, l'illuminazione ed il riscaldamento dei relativi impianti. Il provvedimento in esame intende dunque disporre l'interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 di tale legge, per evitare situazioni di incertezza riferibili allo spazio occorrente per la partecipazione degli Ordini degli avvocati e dei procuratori al servizio della giustizia. Il giudice costituzionale, con decisioni n. 23 del 1968, n. 85 del 1969 e n. 20 del 1973, ha riconosciuto infatti che la funzione degli Ordini forensi è direttamente correlata all'esercizio del potere giurisdizionale.

Il disegno di legge - prosegue il relatore - finisce dunque con l'attribuire nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti locali, che a tal fine possono unicamente ottenere contribuzioni da parte dello Stato. Per questi motivi, il presidente Murmura invita la Sottocommissione ad esprimere parere contrario.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

Deputati Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2006-bis), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione)

Il senatore MAZZOLA fa presente che il disegno di legge, già approvato dalle due Camere, è stato rinviato dal Presidente della

Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in quanto le norme ivi comprese non sarebbero del tutto coordinate con quelle dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e con quelle processuali. Svincolando l'iscrizione nell'albo dei procuratori dal requisito della residenza, esse potrebbero infatti rendere particolarmente difficoltosa la notifica di atti. La Camera dei deputati ha per conseguenza modificato il disegno di legge, espungendo dal testo le norme che avevano originato le perplessità espresse dal Capo dello Stato. Il senatore Mazzola propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Covi ed altri: Tutela penale del risparmio (2235)

(Parere alla 2ª Commissione)

Il relatore, senatore SANTINI, sottolinea che il disegno di legge intende approntare strumenti idonei ad evitare la distorsione dell'impiego e della destinazione del risparmio, predisponendo una serie di regole di comportamento a cui debbono attenersi gli operatori finanziari, e segnatamente gli intermediari finanziari non bancari. Dopo averne fatta presente l'utilità, il relatore sollecita l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La Sottocommissione concorda.

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771)

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente MURMURA, ricorda che l'attuale struttura del Ministero del tesoro risulta dal regio decreto n. 4219 del 1877, istitutivo del Ministero, e dal regio decreto n. 5988 del 1889, che ne precisa le attribuzioni rispetto al Dicastero delle finanze. Successivamente, l'organizzazione del Ministero ha subito modifiche ed aggiustamenti, anche notevoli, che ne hanno tuttavia lasciato sostanzialmente inalterato l'impianto funzionale, articolato nei due settori della Ragioneria generale dello Stato, suddivisa in ispettorati generali, e dell'amministrazione centrale del Tesoro, ripartita in direzioni generali. Ciò rende oggi indifferibile un intervento che dia la necessaria organicità all'insieme delle funzioni che con il tempo, nonchè per effetto dei processi di integrazione comunitari, il Dicastero ha acquisito, dando altresì corso a quegli snellimenti funzionali che l'esperienza ha dimostrato opportuni. Il relatore si dichiara comunque perplesso riguardo all'articolo 3 del disegno di legge, che, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, la ripartizione in divisioni dei servizi di cui si propone l'istituzione nell'ambito della Direzione generale del Tesoro. A tale riguardo, egli sottolinea l'opportunità di raccomandare alla Commissione di merito di voler precisare i principi specifici ai quali tale ripartizione deve ispirarsi.

Il senatore FRANCHI, pur convenendo con le osservazioni del relatore, sottolinea che, data la portata del provvedimento, sarebbe opportuno un intervento del rappresentante del Governo, idoneo a chiarirne le implicazioni. Chiede pertanto di rinviarne il seguito dell'esame.

La Sottocommissione concorda.

Marniga ed altri: Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990)
(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il senatore GUZZETTI, il quale, dopo aver sottolineato la preziosa attività svolta dai volontari impegnati nel Corpo nazionale del soccorso alpino, propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge, che intende dare ai volontari un concreto segno di riconoscenza. Egli propone comunque di far presente alla Commissione di merito la necessità di estendere le previsioni ivi contenute anche alle attività speleologiche che dai volontari vengono svolte.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal relatore.

Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione (2598), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione)

Illustra il provvedimento il presidente MURMURA, rilevando che la corresponsione di un compenso incentivante è già prevista a favore degli appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego. Egli si dichiara comunque assai perplesso riguardo ad una indiscriminata estensione di tali compensi, facendo altresì presente che la Sottocommissione si è più volte espressa in senso contrario su iniziative legislative aventi contenuto analogo.

Il senatore FRANCHI rileva che la materia andrebbe disciplinata in modo organico, e con riferimento a tutti i comparti del pubblico impiego, nonchè in diretta correlazione con l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'amministrazione pubblica.

Il sottosegretario D'AMELIO, pur comprendendo le argomentazioni del relatore, ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 ha dettato norme omogenee, in tema di fondi di incentivazione, relative al personale appartenente ai vari comparti dell'amministrazione pubblica, prevedendo che l'estensione di questo beneficio sarebbe stata correlata proprio al raggiungimento di quella maggiore produttività ed efficacia dell'azione pubblica cui il disegno di legge è finalizzato.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono nuovamente il senatore FRANCHI ed il presidente MURMURA, la Sottocommissione delibera l'espressione di un parere contrario sul disegno di legge in titolo, sottolineando altresì l'esigenza che il Governo fornisca un quadro complessivo relativo all'attribuzione di compensi incentivanti nei vari comparti del pubblico impiego.

Cassola e Aliverti: Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634)

(Parere alla 10^a Commissione)

Su proposta del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 9^a Commissione permanente:

Deputato LOBIANCO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1986, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (2593), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione permanente:

MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362): *parere favorevole con osservazioni;*

Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.7088, e successive modificazioni (2430): *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

213^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 12,15.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)
(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BOLLINI osserva che il Governo nella sede delle Commissioni di merito si è assunto l'onere di proporre ulteriori modifiche ai propri emendamenti, al fine in primo luogo di variare la percentuale di ripartizione tra IVA e contributi previdenziali per la copertura degli oneri per gli anni successivi al 1993. Occorre pertanto valutare tali modifiche. In ogni caso fa presente di condividere la necessità che il provvedimento abbia copertura per gli anni successivi al triennio di esercizio, ma di ritenere che l'innalzamento contributivo debba riguardare anche i datori di lavoro.

Il sottosegretario PAVAN precisa che gli emendamenti governativi sono quelli trasmessi alle Commissioni di merito e che, allo stato, non esistono ulteriori emendamenti.

Il presidente ANDREATTA osserva innanzitutto come la decisione di definire una clausola di copertura per il 1994 stabilisca un precedente importante, al quale si darà attuazione anche nel futuro, e innovi rispetto alla giurisprudenza costituzionale esistente in materia.

Quanto alla questione relativa alla ripartizione della fonte di finanziamento tra IVA e contributi previdenziali, ritiene che valutando la questione nel merito, sotto il profilo della responsabilità che la

Commissione ha per quanto concerne la politica di bilancio, si debba condividere l'emendamento del Tesoro, risultando inopportuno provocare un aggravio del costo del lavoro o una maggiore pressione fiscale indiretta. Tuttavia, ove le Commissioni modificassero tali rapporti, la Commissione bilancio non potrebbe opporre a tali modifiche la sussistenza di un'ipotesi di mancanza di copertura finanziaria.

Ad avviso del senatore SARTORI il riparto tra tali fonti di copertura riguarda questione di merito, da decidersi nelle Commissioni competenti.

Il presidente ANDREATTA precisa che la questione riguarda decisioni di politica economica, sulle quali è competente la Commissione bilancio.

In conclusione la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi, a condizione che siano accolti quelli del Governo e sia soppresso quello istitutivo del comma 10-bis dell'articolo 1 e conseguentemente modificato l'articolo 5, in tema di copertura finanziaria. Il parere dà altresì conto dei rilievi espressi dai senatori Bollini e Sposetti.

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)

(Parere alla 8^a Commissione su nuovo testo ed emendamenti) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il senatore AZZARÀ fa presente che il provvedimento è stato testè approvato dalla Commissione di merito, in un testo ampiamente modificato rispetto a quello originario.

Il presidente ANDREATTA osserva che alla Commissione bilancio è stato trasmesso esclusivamente l'articolo 9, in tema di mutui da contrarsi dall'ANAS.

Il senatore BERNARDI illustra brevemente gli emendamenti approvati dalla Commissione lavori pubblici, soffermandosi su quello in tema di facoltà di contrarre mutui da parte dell'ANAS.

Il presidente ANDREATTA si dice preoccupato per gli eventuali riflessi di tali mutui sul saldo netto da finanziare e ricorda che in Commissione si è svolto un rilevante dibattito allorchè si trattò di contenere il livello dei mutui degli enti locali, mentre in questa sede non pare si tenga conto delle esigenze di contenimento del fabbisogno emerse allora.

Il senatore BOLLINI lamenta il fatto che la Commissione di merito non abbia trasmesso anche gli altri emendamenti potenzialmente produttivi di oneri e ritiene indispensabile segnalare, in via di principio,

alle Commissioni la necessità di svolgere una valutazione più accurata degli emendamenti di spesa, da trasmettere alla Commissione bilancio, al fine di evitare possibili sottovalutazioni degli oneri dei provvedimenti.

Concorda con tale osservazione il presidente ANDREATTA, che propone di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di valutare in vista della sua discussione in Assemblea la portata complessiva del testo approvato dalla Commissione lavori pubblici.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991» (2599): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 11^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2611): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

«Ordinamento della professione di enologo» (2250-B), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (2631), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10^a Commissione:

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (2430): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042).
- COVI ed altri. - Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librerie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica (89).
- MANCIA e CASOLI. - Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica (368).
- VITALONE ed altri. - Nuove norme per il conferimento degli uffici direttivi e di funzioni semidirettive nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 883 (1790).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (1330).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI e MANIERI. - Riconoscimento del figlio naturale (199).

- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Cognome della famiglia (201).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di diritto di famiglia (524).
- MANIERI ed altri. - Disciplina della famiglia di fatto (861).
- BOATO. - Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli (2168).
- ULIANICH ed altri. - Modifiche ad alcune norme relative al riconoscimento di figli naturali (2323).
- BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di statistico (278).
- COVI ed altri. - Tutela penale del risparmio (2235).
- Deputati BARGONE ed altri. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2006-bis) (*Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MANCINO ed altri. - Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (383-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).

- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 9

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida

alpina (2033-2051-B) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Guzzetti ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione (2598) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- MARNIGA ed altri. - Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle Università non statali (2640) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (2617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifica alle disposizione del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (2430).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CASSOLA e ALIVERTI. - Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e della petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 11,30

Audizione del Ministro della difesa, on. Virginio Rognoni e del Direttore del SISMI, ammiraglio Fulvio Martini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 7 febbraio 1991, ore 11,30

- Esame della bozza di relazione conclusiva al Parlamento, esclusa la parte relativa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
